Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 275 del 23 novembre 1991 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 23 novembre 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 75

MINISTERO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1991, n. **368.**

Regolamento contenente le norme per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno agli organi collegiali centrali e periferici delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

SOMMARIO

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 31 luglio 1991, n. 368.

Regolamento contenente le norme per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno agli organi collegiali centrali e periferici delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 81;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325;

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Vista la legge 12 agosto 1974, n. 370;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, modificato ed integrato con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101;

Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, concernente le qualifiche funzionali ed i profili professionali relativi al personale dell'A.S.S.T., pubblicato nel 3° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 5 del 1983;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, concernente le qualifiche funzionali ed i profili professionali relativi al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, pubblicato nel 6° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 9 del 1983;

Visto il decreto ministeriale 12 agosto 1982, che ha approvato il regolamento contenente le norme per la elezione dei rappresentanti del personale in seno agli organi collegiali centrali e periferici delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, pubblicato nel Bollettino straordinario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 8 del 1982;

Rilevata la necessità di procedere ad una revisione e ad un aggiornamento del predetto regolamento elettorale;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Ritenuto di non poter accogliere il suggerimento espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni relativamente ad una nuova formulazione degli articoli 12 e 14 dello schema che preveda la rappresentabilità dei vigilanti di quinta categoria unitamente a quella di quarta categoria in quanto tale proposta non appare conforme ai criteri ispiratori dell'attuale ordinamento del personale;

Ritenuto di non poter accogliere il suggerimento espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni relativamente alla sostituzione, all'art. 19, comma 9 dello schema, della espressione «responsabili delle organizzazioni sindacali» con quella di «segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali» in quanto l'individuazione di un preciso organo statutario potrebbe determinare difficoltà interpretative;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 30 maggio 1991;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della succitata legge n. 400/1988 (nota n. GM 60527/4075 DL/CR del 31 luglio 1991);

ADOTTA

il seguente regolamento:

TITOLO I

APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO E DATA DELLE ELEZIONI

Art. 1.

Limiti di applicazione del regolamento - Definizioni

1. Le norme del presente regolamento si applicano per le elezioni dei rappresentanti del personale nei seguenti organi delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:

1) consiglio di amministrazione;

2) commissioni consultive provinciali per il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

3) commissioni consultive di zona per il personale dell'A.S.S.T.;

4) commissione centrale per gli uffici locali;

5) commissioni provinciali per gli uffici locali.

2. Ai fini del presente regolamento:

a) le dizioni «dipendenti P.T.» e «personale P.T.» indicano tutto il personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, escluso quello di cui al successivo punto *b)*;

b) le dizioni «dipendenti U.L.A.» e «personale U.L.A.» indicano tutto il personale degli uffici locali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417;

c) le dizioni «dipendenti telefonici» e «personale telefonico» indicano il personale dipendente dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

d) la dizione «categoria e/o categorie» deve intendersi riferita alle qualifiche funzionali comprese nella categoria o nelle categorie stesse, secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 101, così come modificato dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, e dai decreti ministeriali di attuazione, nonché dall'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269.

Art. 2.

Data delle elezioni

1. La data delle elezioni, unica per gli organi collegiali, centrali e periferici, è fissata con decreto del Ministro.

2. Il decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero almeno quattro mesi prima della data fissata per le elezioni.

TITOLO II

ORGANI PREPOSTI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 3.

Comitato elettorale

1. Presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è istituito un comitato elettorale, unico per le elezioni dei rappresentanti del personale negli organi collegiali centrali e periferici delle aziende dipendenti dal Ministero stesso, nominato con decreto del Ministro, il quale ne fissa la prima convocazione.

2. Il comitato è composto da:

a) un magistrato amministrativo, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di Stato o equiparata, che lo presiede;

b) sei impiegati, di cui tre appartenenti al personale P.T., due al personale U.L.A., uno al personale telefonico, in qualità di membri;

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente a qualifica direttiva.

4. Il presidente del comitato elettorale ne fissa le adunanze, le presiede e impartisce disposizioni perché sia provveduto tempestivamente agli adempimenti sotto indicati:

a) stampa delle liste dei candidati alle elezioni negli organi collegiali centrali: i candidati devono essere indicati con il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la qualifica e la categoria;

b) invio ai sottoindicati elettorali di un congruo numero di copie delle liste dei candidati alle elezioni negli organi collegiali centrali da distribuire a tutti gli uffici dell'Amministrazione P.T. e dell'A.S.S.T, nonché ai seggi elettorali di cui all'art. 8, facenti capo ai sottocomitati medesimi;

c) stampa delle schede relative alle elezioni negli organi collegiali centrali ed invio delle stesse, in plico sigillato, ai sottocomitati elettorali: nel plico deve essere inclusa una distinta, in duplice copia, del materiale in esso contenuto, firmata dal presidente del comitato elettorale.

5. Una copia di detta distinta deve essere restituita, firmata per ricevuta, dal presidente del sottocomitato elettorale.

6. Il comitato è integrato con la partecipazione del presidente del sottocomitato elettorale dell'A.S.S.T., di cui all'art. 6, o da un membro del sottocomitato stesso, delegato dal presidente.

7. In caso di impedimento o di temporanea assenza del presidente, ne fa le veci il membro con qualifica più elevata.

8. Il comitato elettorale, oltre ai compiti previsti in altri articoli del presente regolamento, ha le seguenti attribuzioni:

a) emanazione delle istruzioni che si rendano necessarie per assicurare il regolare svolgimento delle elezioni per i casi non previsti dal presente regolamento;

b) scrutinio generale delle votazioni sulla base dei verbali e dei prospetti riepilogativi rimessi dai sottocomitati elettorali, a norma dell'art. 4;

c) decisione sulle contestazioni e sui ricorsi, compresi quelli relativi alla regolarità ed alla validità delle operazioni elettorali;

d) proclamazione dei risultati;

e) deferimento all'Amministrazione di appartenenza, perché siano sottoposti a procedimento disciplinare, di coloro i quali si siano resi responsabili di irregolarità elettorali.

9. Tutti i provvedimenti del comitato sono definitivi.

10. Delle sedute il segretario redige il processo verbale che deve essere firmato da tutti i componenti del comitato elettorale.

Art. 4.

Sottocomitati elettorali presso le direzioni provinciali P.T.

1. Presso ogni direzione provinciale P.T. è istituito un sottocomitato elettorale, nominato con provvedimento del direttore compartimentale, composto da:

a) il direttore provinciale, che lo presiede;

b) sei impiegati, di cui tre appartenenti al personale P.T. e tre al personale U.L.A., in qualità di membri.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente a categoria non inferiore alla VI.

3. Il presidente del sottocomitato elettorale ne fissa le adunanze e impartisce disposizioni perché sia provveduto tempestivamente agli adempimenti sotto indicati:

a) stampa delle liste dei candidati alle elezioni negli organi collegiali periferici: i candidati devono essere indicati con il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la qualifica e la categoria;

b) stampa delle schede relative alle elezioni negli organi collegiali periferici;

c) invio delle liste dei candidati alle elezioni degli organi collegiali, centrali e periferici, a tutti gli uffici della provincia per l'immediata affissione in apposito albo;

d) invio degli elenchi degli elettori assegnati a ciascun seggio all'organo competente, di cui all'art. 17, per la relativa pubblicazione;

e) invio, in plico sigillato, ad ogni seggio delle liste dei candidati, dell'elenco in duplice copia degli elettori del seggio, delle schede e dei timbri, nonché copia del regolamento elettorale: nel plico deve essere inclusa una distinta, in duplice copia, del materiale in esso contenuto, firmata dal presidente del sottocomitato elettorale; una copia di detta distinta deve essere restituita, firmata per ricevuta, dal presidente del seggio elettorale;

f) invio al comitato elettorale, in assicurazione:

1) di copia degli elenchi degli elettori assegnati a ciascun seggio, come previsto dall'art. 18;

2) di un dispaccio contenente i verbali del sottocomitato e i plichi sigillati «A» dei seggi elettorali di cui all'art. 48;

3) di un apposito dispaccio contenente copia dei verbali del sottocomitato con allegato il prospetto riepilogativo ed i plichi sigillati «C» dei seggi eleltorali di cui all'art. 48.

4. Sull'involucro esterno dei plichi così formati deve essere apposta l'annotazione: «contiene i plichi ("A" o "C") di seggi elettorali n. ...».

5. L'invio di quanto previsto al punto 3 della lettera *f)* del comma 3 deve avvenire nello stesso giorno di chiusura dei lavori del sottocomitato.

6. In caso di impedimento o di temporanea assenza del presidente, ne fa le veci il membro con qualifica più elevata.

Art. 5.

Sottocomitato elettorale per gli uffici dell'Amministrazione centrale P.T.

1. Presso l'Amministrazione centrale P.T. è istituito un apposito sottocomitato elettorale, cui è demandato il compito di attendere alle elezioni del personale degli uffici centrali, nominato con provvedimento del direttore generale e composta da:

a) un direttore centrale, che lo presiede;

b) quattro impiegati, appartenenti al personale P.T., in qualità di membri.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente a categoria non inferiore alla VI.

3. Il presidente del sottocomitato ne fissa le adunanze e impartisce disposizioni perché sia provveduto all'invio delle liste dei candidati alle elezioni degli organi collegiali centrali a tutti gli uffici dell'Amministrazione centrale per l'immediata affissione in apposito albo, nonché agli adempimenti di cui alle lettere *d), e)* ed *f)* del comma 3 dell'art. 4.

4. In caso di impedimento o di temporanea assenza del presidente, ne fa le veci il membro con qualifica più elevata.

Art. 6.

Sottocomitato elettorale dell'A.S.S.T.

1. Presso la direzione dell'A.S.S.T. è istituito un unico sottocomitato elettorale per il personale telefonico, nominato dal direttore dell'A.S.S.T. e composto da:

a) un direttore centrale, che lo presiede;

b) quattro impiegati, appartenenti al personale dell'A.S.S.T. in qualità di membri.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente a categoria non inferiore alla VI.

3. Il sottocomitato elettorale dell'A.S.S.T. sovraintende alle operazioni elettorali che riguardano tutto il personale telefonico e ad esso si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, sia per le elezioni al consiglio di amministrazione che per quelle alle commissioni consultive di zona.

Art. 7.

Compiti dei sottocomitati elettorali

1. I sottocomitati elettorali, oltre ai compiti previsti in altri articoli del presente regolamento, hanno le seguenti attribuzioni:

a) costituzione, ai sensi degli articoli 8 e 38, dei seggi elettorali, indicando quali elettori dei vari uffici voteranno presso i seggi e quali per posta. Per il personale in assegno alle direzioni compartimentali ed ai circoli delle costruzioni, applicato in uffici autonomi e sezioni autonome ubicati in località non coincidenti con quella della direzione di appartenenza, ancorché in circoscrizioni provinciali diverse, il sottocomitato competente, ai sensi dell'art. 8, ove non ritenga di ammettere la votazione per posta, costituisce uno o più appositi seggi elettorali;

b) assegnazione di un numero progressivo a ciascun seggio e predisposizione dei timbri di cui all'allegato fac-simile (tabella 3);

c) nomina dei componenti i seggi stessi secondo quanto previsto dall'art. 8;

d) compilazione degli elenchi degli elettori assegnati a ciascun seggio, in quadruplice copia, suddivisi per ufficio di appartenenza, sulla base dei nominativi comunicati dall'Amministrazione P.T. e dall'A.S.S.T. ai sensi dell'art. 17.

Art. 8.

Costituzione e composizione dei seggi elettorali

1. I seggi sono costituiti dai sottocomitati elettorali competenti per territorio che ne danno comunicazione al comitato centrale per eventuali provvedimenti di modifica.

2. Decorsi dieci giorni dall'invio della comunicazione, qualora il comitato elettorale non abbia fatto pervenire alcuna osservazione, i seggi si intendono approvati ed i sottocomitati provvedono alla predisposizione dei timbri relativi ai seggi stessi e di quanto altro occorra.

3. Nelle sedi degli organi centrali e periferici sono istituiti seggi elettorali quando negli uffici, ubicati nella stessa località, sia in servizio un numero di elettori non inferiore a 25 e non superiore a 400.

4. Per le sedi presso le quali siano in servizio più di 400 elettori, gli stessi debbono essere ripartiti, di norma, in più seggi elettorali.

5. Gli elettori, che prestano servizio in sedi periferiche, in cui non sia possibile la istituzione del seggio, votano per posta con le modalità previste dal capo III del titolo V.

6. La determinazione del numero dei seggi da istituire e l'assegnazione degli elettori ai singoli seggi devono avvenire a cura dei sottocomitati elettorali entro il trentesimo giorno antecedente la data di votazione.

7. Per esigenze organizzative congruamente motivate i sottocomitati elettorali hanno facoltà di costituire seggi in difformità dalle norme di cui ai commi precedenti.

8. I seggi elettorali sono composti da un impiegato con funzioni di presidente e da tre impiegati dei quali due con funzioni di scrutatori ed uno con funzioni di segretario.

9. Per i seggi ai quali vengono assegnati più di quattrocento elettori, in deroga a quanto previsto dal comma 4, il numero degli scrutatori è elevato a tre.

10. La disciplina delle adunanze spetta al presidente del seggio. Egli, udito il parere degli scrutatori, decide, in via provvisoria, su tutti i reclami presentati e su tutte le contestazioni mosse, risolve i casi dubbi e si pronuncia sulla validità dei voti.

11. A tutte le operazioni che si svolgono presso i seggi possono assistere i rappresentanti di lista designati presso i sottocomitati elettorali dalle organizzazioni sindacali presentatrici di liste accolte dal comitato elettorale, scelti tra il personale in servizio nella stessa sede del seggio.

12. Per il tempo in cui assistono alle operazioni presso i seggi, i rappresentanti di lista sono considerati in attività di servizio a tutti gli effetti.

13. In caso di impedimento del presidente, ne assume le funzioni lo scrutatore più anziano di età, il quale viene a sua volta sostituito con le modalità di cui al comma 14.

14. In caso di impedimento di uno dei componenti del seggio, il presidente, o chi ne fa le veci, provvede alla sostituzione con uno degli elettori del seggio che non sia candidato o rappresentante di lista, dandone immediata comunicazione telegrafica al comitato elettorale, al competente sottocomitato elettorale ed all'ufficio di appartenenza del prescelto.

15. Per la validità delle operazioni del seggio devono trovarsi presenti almeno tre componenti.

Art. 9.

Incompatibilità

1. I candidati alle elezioni non possono far parte del comitato elettorale, dei sottocomitati elettorali e dei seggi elettorali costituiti a norma del presente regolamento.

TITOLO III

Art. 10.

Propaganda elettorale

1. I capi degli uffici centrali e periferici assegnano a ciascuna lista ammessa uno spazio o albo all'interno degli uffici stessi per l'affissione di scritti di propaganda elettorale.

2. L'assegnazione degli spazi o albi, che devono essere contigui e di uguali dimensioni e caratteristiche per tutte le liste, deve avvenire entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine per l'esame e l'ammissione delle liste.

3. Per ciascuna lista è consentito di tenere, durante l'orario di servizio, riunioni in appositi locali delle sedi centrali e periferiche per svolgere la propaganda elettorale.

4. La durata di tali riunioni non può superare, per tutta la campagna elettorale e per ogni lista, due ore complessive per ogni singola direzione centrale o ufficio centrale equiparato e per ogni organo esterno periferico. Ogni altra forma di propaganda che comporti interruzione dell'attività lavorativa è vietata.

5. La richiesta per la riunione deve essere presentata dai rappresentanti di lista ai competenti sottocomitati elettorali entro il termine di cui al comma 2.

6. In mancanza di rappresentanti di lista la richiesta per la riunione, di cui al comma 5, può essere presentata dagli organi statutari delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista.

7. I sottocomitati elettorali stabiliscono il programma delle riunioni di propaganda, tenuto conto, per quanto possibile, della richiesta delle singole liste in relazione anche alle esigenze di servizio degli uffici; in ogni caso deve essere evitato che in uno stesso giorno e per un medesimo ufficio sia tenuta più di una riunione. Il programma delle riunioni va comunicato ai capi degli uffici interessati entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine stabilito nel comma 5.

8. Per la partecipazione alle riunioni predette, che devono considerarsi non comprese tra quelle previste dall'art. 20 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, compete la normale retribuzione.

9. Non è consentita alcuna forma di propaganda a partire dal secondo giorno antecedente a quello di inizio delle operazioni di votazione.

10. Ai candidati compresi nelle liste ammesse alle elezioni è concesso, a loro richiesta, congedo straordinario nella misura massima di trenta giorni se concorrono alla nomina in organi collegiali centrali e di dieci giorni se concorrono alla nomina in organi collegiali periferici, sulla base della disciplina degli articoli 37 e seguenti dello statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

TITOLO IV

ELEGGIBILI ED ELETTORI

Art. 11.

Elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione

1. Salve le esclusioni di cui all'art. 16, per l'elezione nel consiglio di amministrazione dei tre rappresentanti del personale P.T. e dei relativi supplenti, del rappresentante del personale U.L.A. e del relativo supplente, del rappresentante del personale telefonico e del relativo supplente sono elettori, rispettivamente, i dipendenti di ruolo P.T., U.L.A. e telefonici, mentre sono eleggibili, rispettivamente, i dipendenti di ruolo P.T., U.L.A. e telefonici, purché abbiano prestato servizio effettivo per almeno novanta giorni alla data del decreto ministeriale che indice le elezioni.

2. Sono, altresì, elettori del rappresentante del personale U.L.A. i sostituti portalettere reggenti ed i procaccia con obbligazione personale in servizio da almeno novanta giorni continuativi alla data del decreto che indìce le elezioni.

Art. 12.

Elezioni dei rappresentanti del personale U.L.A. nella commissione centrale per gli uffici locali

1. Salve le esclusioni di cui all'art. 16, per l'elezione nella commissione centrale per gli uffici locali dei tre rappresentanti del personale U.L.A. (uno per le categorie VI, VII ed VIII, uno per la categoria V ed uno per la categoria IV) e dei tre supplenti — uno per ciascun rappresentante — sono elettori i dipendenti U.L.A. di ruolo, mentre sono eleggibili per rappresentare il personale delle categorie VI, VII e VIII, della categoria V e della categoria IV i dipendenti U.L.A. di ruolo appartenenti alle rispettive categorie, purché abbiano prestato cinque anni di servizio effettivo nelle categorie che devono rappresentare alla data del decreto ministeriale che indice le elezioni.

2. Sono, altresì, elettori i sostituti portalettere reggenti ed i procaccia con obbligazione personale in servizio da almeno novanta giorni alla data del decreto che indìce le elezioni.

Art. 13.

Elezioni dei rappresentanti del personale P.T. nelle commissioni consultive provinciali

1. Salve le esclusioni di cui all'art. 16, per l'elezione nelle commissioni consultive provinciali dei nove rappresentanti del personale P.T. (tre per le categorie VI, VII e VIII), con esclusione delle qualifiche direttive, tre per la categoria V e tre per le categorie II, III e IV) e dei nove supplenti — uno per ciascun rappresentante — sono elettori i dipendenti P.T. di ruolo in assegno agli uffici P.T., della direzione provinciale, mentre sono eleggibili per rappresentare il personale delle categorie VI, VII ed VIII, con esclusione di quello appartenente alle qualifiche direttive, della categoria V e delle categorie II, III e IV i dipendenti P.T. di ruolo appartenenenti alle rispettive categorie, purché siano in assegno agli uffici P.T. della direzione provinciale ed abbiano prestato novanta giorni di servizio effettivo nelle categorie che devono rappresentare alla data del decreto ministeriale che indice le elezioni.

2. Il personale P.T. in servizio presso le direzioni compartimentali e gli uffici autonomi e le sezioni autonome da esse dipendenti partecipa all'elettorato attivo e passivo presso le direzioni provinciali coesistenti alle direzioni compartimentali.

Art. 14.

Elezioni dei rappresentanti del personale U.L.A. nelle commissioni provinciali per gli uffici locali

1. Salve le esclusioni di cui all'art. 16, per l'elezione nelle commissioni provinciali per gli uffici locali dei tre rappresentanti del personale U.L.A. (uno per le categorie VI, VII ed VIII, uno per la categoria V ed uno per la categoria IV) e dei tre supplenti — uno per ciascun rappresentante — sono elettori i dipendenti U.L.A. di ruolo in assegno agli uffici locali della direzione provinciale, mentre sono eleggibili per rappresentare il personale delle categorie VI, VII e VIII, della categoria V e della categoria IV i dipendenti U.L.A. di ruolo appartenenti alle rispettive categorie, purché siano in assegno agli uffici U.L.A. della direzione provinciale ed abbiano prestato cinque anni di servizio effettivo nelle categorie che devono rappresentare alla data del decreto ministeriale che indice le elezioni.

2. Sono, altresì, elettori i sostituti portalettere reggenti ed i procaccia con obbligazione personale in servizio da almeno novanta giorni continuativi presso gli uffici locali della provincia alla data del decreto che indìce le elezioni.

Art. 15.

Elezioni dei rappresentanti del personale telefonico nelle commissioni consultive di zona dell'A.S.S.T.

1. Salve le esclusioni di cui all'art. 16, per l'elezione nelle commissioni consultive di zona dell'A.S.S.T. dei nove rappresentanti del personale telefonico (tre per le categorie VI, VII ed VIII, con esclusione delle qualifiche direttive, tre per la categoria V e tre per le categorie II, III e IV) e dei nove supplenti — uno per ciascun rappresentante — sono elettori i dipendenti telefonici di ruolo in assegno agli ispettorati di zona, agli uffici interurbani, alle stazioni telefoniche ed agli altri uffici dipendenti dagli ispettorati stessi, mentre sono eleggibili per rappresentare il personale delle categorie VI, VII ed VIII, con esclusione di quello appartenente alle qualifiche direttive, della categoria V e delle categorie II, III e IV i dipendenti telefonici di ruolo appartenenti alle rispettive categorie, purché siano in assegno agli uffici dipendenti dall'ispettorato di zona ed abbiano prestato novanta giorni di servizio effettivo nelle categorie che devono rappresentare alla data del decreto ministeriale che indice le elezioni.

Art. 16.

Esclusione dall'elettorato attivo e passivo

1. Sono esclusi dall'elettorato attivo i dipendenti che, alla data del decreto ministeriale che indice le elezioni, non abbiano prestato servizio effettivo per almeno novanta giorni, nonché i dipendenti che, alla data delle elezioni, siano sospesi dalla qualifica in seguito a procedimento disciplinare ovvero siano sospesi cautelarmente dal servizio.

2. Sono esclusi dall'elettorato passivo i dipendenti che nell'ultimo triennio siano incorsi in sanzioni superiori alla censura e coloro che, alla data delle elezioni, siano sospesi dalla qualifica in seguito a procedimento disciplinare ovvero siano sospesi cautelarmente dal servizio.

Art. 17.

Elenchi generali degli elettori

1. I dirigenti degli organi centrali e periferici dell'Amministrazione P.T. e dell'A.S.S.T., non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del decreto che indice le elezioni, provvedono a trasmettere al sottocomitato elettorale competente due elenchi, distinti per uffici di appartenenza, comprendenti: l'uno i nomi dei dipendenti aventi titolo a votare; l'altro quelli dei dipendenti non aventi titolo a votare.

2. In tali elenchi vanno indicati il cognome, il nome, la qualifica e l'ufficio presso cui il dipendente presta servizio e, nei casi di omonimia, anche il luogo e la data di nascita.

3. Per il personale di servizio presso le direzioni compartimentali e gli uffici autonomi e le sezioni autonome da esse dipendenti, gli elenchi degli elettori, distinti per uffici di appartenenza, vengono compilati dalle direzioni compartimentali medesime.

4. Copia degli elenchi anzidetti deve essere affissa, a cura degli stessi dirigenti, all'albo dei relativi uffici lo stesso giorno di scadenza del termine di cui al comma 1.

5. Avverso la omessa o indebita iscrizione negli elenchi è ammesso ricorso, entro cinque giorni dalla data di affissione, al sottocomitato elettorale, il quale provvede in via definitiva.

6. Nei casi di trasferimento ed in quelli di cessazione delle cause operative previste dall'art. 16, l'interessato può presentare domanda, per via gerarchica, al sottocomitato elettorale, anche oltre il termine previsto dal comma 5.

7. Per i dipendenti compresi negli elenchi degli aventi titolo al voto, che successivamente siano sospesi dalla qualifica in seguito a procedimento disciplinare ovvero siano sospesi cautelarmente dal servizio, agli uffici provvedono immediatamente a fare le necessarie comunicazioni al sottocomitato elettorale che provvede di conseguenza, dandone partecipazione al presidente del seggio competente e notizia al comitato elettorale.

Art. 18.

Elenchi degli elettori assegnati a ciascun seggio

1. I sottocomitati elettorali, debbono compilare, sulla base degli elenchi generali di cui all'art. 17, gli elenchi degli elettori assegnati a ciascun seggio, sia fisso che con sistema di votazione per posta (tabelle 1 e 2).

2. Su ogni elenco, da compilarsi in quattro copie, deve essere indicato il numero del seggio corrispondente e la sua ubicazione.

3. Una copia di tali elenchi va trasmessa al comitato elettorale centrale, un'altra all'organo dal quale dipendono i singoli elettori (organi periferici o centrali dell'Amministrazione P.T. e dell'A.S.S.T.), le altre due copie vanno trasmesse ai seggi competenti ai sensi della disposizione di cui alla lettera *e)* del comma 3 dell'art. 4.

Art. 19.

Formazione e presentazione delle liste

1. Le liste dei candidati possono essere presentate solo dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale ed a rappresentanza unitaria.

2. Le organizzazioni sindacali che presentino liste di candidati per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno agli organi collegiali, centrali e periferici, devono esibire una copia notarile dello statuto dell'organizzazione al comitato elettorale di cui all'art. 3.

3. Ciascuna organizzazione può presentare una sola lista per ognuno degli organi per i quali sono da eleggere i rappresentanti del personale.

4. La lista può comprendere al massimo:

a) per le elezioni del consiglio di amministrazione, sette candidati, se concorre all'elezione dei rappresentanti del personale P.T.; cinque candidati, se concorre all'elezione del rappresentante del personale degli uffici locali; cinque candidati, se concorre alla elezione del rappresentante del personale dell'A.S.S.T.;

b) per le elezioni nelle commissioni consultive P.T. ed A.S.S.T., ventuno candidati (sette scelti tra gli appartenenti alle categorie VI, VII ed VIII, con esclusione di quelli appartenenti alle qualifiche direttive, sette scelti tra gli appartenenti alla categoria V, sette scelti tra gli appartenenti alle categorie II, III e IV);

c) per le elezioni nelle commissioni per gli uffici locali, ventuno candidati (sette scelti tra gli appartenenti alle categorie VI, VII e VIII, sette scelti tra gli appartenenti alla categoria V, sette scelti tra gli appartenenti alla categoria IV).

5. La lista deve comprendere al minimo un numero di candidati pari ai rappresentanti effettivi e supplenti da eleggere per almeno una delle categorie da rappresentare. Ove la lista sia estesa a più categorie, i candidati designati per rappresentare ciascuna di esse devono essere al minimo in misura pari ai rappresentanti effettivi e supplenti da eleggere.

6. Per le elezioni dei rappresentanti del personale in uno stesso organo nessun candidato può essere presentato in più liste.

7. La presentazione delle liste e della documentazione necessaria, ivi compresa la copia notarile dello statuto di cui al precedente comma 2, deve avvenire tra il quarantacinquesimo ed il quarantesimo giorno precedente alla data fissata per le elezioni, durante l'orario di ufficio.

8. Le liste devono essere corredate dai sottoelencati documenti:

a) un certificato, per ciascun candidato, rilasciato dal capo dell'organo centrale o periferico che l'amministra, dal quale risulti:

1) la categoria di appartenenza;

2) la qualifica rivestita;

3) l'anzianità nella categoria o nelle categorie da rappresentare in seno all'organo per il quale viene presentata la lista;

4) la sede di servizio;

b) la dichiarazione di accettazione, per ciascun candidato, con firma autenticata dal capo dell'ufficio da cui dipende, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

9. Le liste che concorrono alle elezioni negli organi collegiali centrali devono essere presentate al comitato elettorale dai responsabili delle organizzazioni sindacali che abbiano competenza sull'intero territorio nazionale.

10. Le liste che concorrono alle elezioni negli organi collegiali periferici dell'Amministrazione P.T. devono essere presentate ai sottocomitati di cui all'art. 4 dai responsabili delle organizzazioni sindacali che abbiano competenza sul territorio provinciale; quelle che concorrono alle elezioni degli organi collegiali periferici dell'A.S.S.T. devono essere presentate al sottocomitato di cui all'art. 6 dai responsabili delle organizzazioni sindacali che abbiano competenza sulla zona.

11. Il comitato elettorale, nelle 48 ore successive al termine fissato dal comma 7 per la presentazione delle liste, decide in via definitiva sul possesso dei requisiti richiesti dal comma 1.

12. Delle decisioni adottate viene data pubblicazione con affissione nell'albo del comitato stesso e comunicazione ai sottocomitati elettorali.

13. Il comitato ed i sottocomitati elettorali, nelle 48 ore successive al termine fissato dal comma 11, provvedono ai seguenti adempimenti:

a) verificano che le liste siano state formate e presentate in conformità a quanto stabilito dal presente articolo e ne dichiarano, in caso contrario, la non ammissibilità;

b) depennano i candidati per i quali manca il certificato o la dichiarazione di accettazione di cui ai punti *a)* e *b)* del comma 8;

c) depennano i candidati che risultino compresi in più liste;

d) dichiarano l'inammissibilità della lista il cui numero di candidati, in conseguenza di quanto previsto alle lettere *b)* e *c)*, si sia ridotto tanto da non comprendere il numero minimo di candidati, così come richiesto dal comma 5;

e) depennano i nomi dei candidati che risultino in soprannumero rispetto al limite stabilito nel comma 4, a cominciare dall'ultimo;

f) assegnano a ciascuna lista, secondo l'ordine di presentazione, un numero progressivo che è riportato nelle schede di votazione;

g) assegnano un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui sono iscritti.

14. Delle decisioni adottate viene data pubblicazione con affissione nei rispettivi albi.

15. Avverso le decisioni dei sottocomitati elettorali, le organizzazioni sindacali presentatrici delle liste possono avanzare ricorso, entro 48 ore, al comitato elettorale tramite i sottocomitati stessi, i quali proseguono il ricorso con le proprie osservazioni nelle 24 ore successive.

16. Qualora il comitato non si pronunci sul ricorso entro il ventesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, il ricorso stesso si intende respinto.

17. Nel presentare le liste, le organizzazioni sindacali hanno facoltà di designare propri rappresentanti per assistere ai lavori del comitato e dei sottocomitati elettorali nei limiti di un rappresentante effettivo ed uno supplente per ciascuno degli stessi.

18. I rappresentanti di lista debbono essere scelti tra il personale applicato nella stessa sede del comitato o dei sottocomitati elettorali e, per il tempo in cui partecipano alle sedute, sono considerati in attività di servizio a tutti gli effetti.

TITOLO V

SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

Capo I

NORME GENERALI

Art. 20.

Tipi di schede elettorali

1. Le operazioni di voto si svolgono con tre tipi di schede, contraddistinte dal diverso colore.

2. L'elettore appartenente al personale P.T. vota su schede bianche; quello appartenente al personale degli uffici locali su schede rosa; quello appartenente al personale dell'A.S.S.T. su schede celesti.

Art. 21.

Schede per il personale degli uffici P.T. - Schede bianche

1. Le schede bianche sono di due specie.

2. La prima, scheda *A*, è adoperata per le elezioni nel consiglio di amministrazione; la seconda, scheda *B*, per le elezioni nelle commissioni consultive provinciali.

3. I fac-simili delle schede *A* e *B* sono riprodotti in allegato al presente regolamento (tabelle 4 e 5).

Art. 22.

Schede per il personale degli uffici locali - Schede rosa

1. Le schede rosa sono di tre specie.

2. La prima, scheda *C*, è adoperata per le elezioni nel consiglio di amministrazione; la seconda, scheda *D*, per le elezioni nella commissione centrale per gli uffici locali; la terza, scheda *E*, per le elezioni nelle commissioni provinciali per gli uffici locali.

3. I fac-simili delle schede *C* e *D* ed *E* sono riprodotti in allegato al presente regolamento (tabelle 6, 7 e 8).

Art. 23.

Schede per il personale dell'A.S.S.T. - Schede celesti

1. Le schede celesti sono di due specie.

2. La prima, scheda *F*, è adoperata per le elezioni nel consiglio di amministrazione; la seconda, scheda *G*, per le elezioni nelle commissioni consultive di zona.

3. I fac-simili delle schede *F* e *G* sono riprodotti in allegato al presente regolamento (tabelle 9 e 10).

Art. 24.

Durata delle votazioni e pubblicità

1. Le votazioni si svolgono in quattro giorni feriali con l'osservanza del seguente orario:

a) il primo ed il quarto giorno di votazione dalle ore 9 alle ore 14;

b) il secondo ed il terzo giorno di votazione dalle ore 9 alle ore 20 negli uffici con turni lavorativi rotativi o doppi turni e dalle ore 9 alle ore 14 nei rimanenti uffici.

2. Nei quattro giorni di votazione, per tutto il tempo di apertura dei seggi, devono essere affisse, all'ingresso di ciascuno di essi, una copia dell'elenco degli elettori, una copia delle liste dei candidati e una copia del presente regolamento.

Art. 25.

Adempimenti preliminari all'apertura dei seggi

1. Alle ore 17 del giorno che precede le elezioni, il seggio elettorale si riunisce e verifica che sia pronto quanto occorra per assicurare l'ordinato svolgimento delle operazioni di voto.

2. Il presidente, dopo aver fatto constatare l'integrità dei sigilli del plico di cui all'art. 4, comma 3, lettera *e)*, lo apre e verifica che il contenuto corrisponda a quello elencato nelle distinte. Quindi firma le distinte stesse per ricevuta e ne restituisce una, in assicurazione, al sottocomitato elettorale.

3. Successivamente il presidente provvede a far apporre nell'apposito spazio il timbro del seggio sulle schede che devono essere distribuite agli elettori assegnati al seggio stesso.

4. Compiute le operazioni suddette, si formano quattro distinti pieghi sigillati: in uno vengono chiuse le schede timbrate, in un altro quelle non timbrate, in un terzo il timbro, nell'ultimo gli elenchi degli elettori.

5. Su ciascun piego deve essere apposta l'indicazione del materiale in esso contenuto. I pieghi sono conservati nel locale del seggio le cui porte e finestre devono essere accuratamente chiuse. Le chiavi delle porte di accesso sono custodite dal presidente del seggio.

Art. 26.

Operazioni di apertura e chiusura dei seggi durante i giorni di votazione

1. Immediatamente prima dell'apertura delle votazioni in ciascuno dei quattro giorni il presidente, fatta constatare l'integrità dei sigilli, provvede all'apertura dei pieghi contenenti, giusta l'indicazione apposta all'esterno dei medesimi, l'elenco degli elettori e le schede timbrate.

2. Al termine dell'orario di votazione di ciascun giorno, le urne nonché l'elenco e le schede timbrate, che devono essere di nuovo chiusi in distinti pieghi, sono sigillati e conservati con le modalità di cui all'art. 25.

3. Il mattino dei giorni successivi, prima di iniziare la votazione, i componenti del seggio elettorale verificano l'integrità dei sigilli.

4. Qualora fosse riscontrata la manomissione dei sigilli delle urne, tutte le schede contenute nelle urne stesse vengono estratte ed annullate, mediante apposita annotazione su ciascuna di esse firmata dal presidente, e la votazione viene proseguita per gli elettori che non hanno ancora votato.

Capo II

VOTAZIONE PRESSO I SEGGI

Art. 27.

Identificazione dell'elettore

1. Il presidente del seggio, o chi ne fa le veci, accerta che il votante sia compreso nell'elenco degli elettori del seggio e ne controlla l'identità mediante esame di un documento di riconoscimento rilasciato da una pubblica amministrazione purché munito di fotografia.

2. Ai fini della identificazione degli elettori sono validi anche i documenti scaduti.

3. In mancanza di idonei documenti di identificazione uno dei componenti del seggio che conosca personalmente l'elettore ne attesta, sotto la propria responsabilità, l'identità, apponendo la sua firma nell'apposito spazio dell'elenco.

4. Se nessuno dei componenti del seggio è in grado di attestare l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore che abbia già votato presso lo stesso seggio, purché, sotto la propria responsabilità, ne attesti l'identità.

5. L'elettore che attesta l'identità deve apporre la propria firma accanto a quella dell'elettore da identificare.

Art. 28

Consegna delle schede all'elettore

1. Il presidente invita l'elettore ad apporre la firma nell'elenco degli elettori, a fianco del suo nome, e gli consegna:

a) una scheda di colore bianco, del tipo *A*, se l'elettore appartiene agli uffici centrali dell'Amministrazione P.T.;

b) due schede di colore bianco, una del tipo *A* e l'altra del tipo *B*, se l'elettore appartiene agli uffici periferici dell'Amministrazione P.T ;

c) tre schede di colore rosa, una di tipo *C*, una di tipo *D* e la terza del tipo *E*, se l'elettore appartiene agli uffici locali;

d) una scheda di colore celeste, del tipo *F*, se l'elettore appartiene agli uffici centrali dell'A.S.S.T ;

e) due schede di colore celeste, una del tipo *F* e una del tipo *G*, se l'elettore appartiene agli uffici periferici dell'A.S.S.T.

Art. 29.

Operazioni di voto

1. L'elettore, controllato che le schede risultino timbrate con il timbro del seggio e non presentino alcun segno, procede alla votazione nel modo previsto dall'art. 30.

2. Se un elettore riscontra che le schede consegnategli siano deteriorate, ovvero che egli stesso le abbia deteriorate, può richiederne al presidente altrettante, restituendo le prime, le quali sono messe in un plico sigillato dopo che il presidente abbia scritto su ciascuna: «Scheda deteriorata», aggiungendo la sua firma.

3. Il presidente deve prelevare immediatamente dal plico delle schede residue altrettante schede, timbrarle con il timbro del seggio, risigillare i pieghi contenenti le schede non timbrate ed il timbro e far risultare a verbale l'operazione.

4. Gli elettori fisicamente impediti esercitano il voto con l'aiuto di un elettore del seggio volontariamente scelto.

5. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un impedito. Sull'elenco del seggio è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio accanto al nome dell'accompagnato e dell'accompagnatore.

6. L'impedimento deve risultare da apposito certificato medico, che va allegato al verbale.

Art. 30.

Modalità di espressione del voto e preferenze

1. Il voto è dato in modo diretto e segreto alla lista nel suo complesso: esso si esprime apponendo con la penna a sfera, nera o bleu, un segno di croce in testa alla lista prescelta.

2. Nell'ambito della lista votata l'elettore ha facoltà di esprimere la propria preferenza apponendo un segno di croce a fianco del nome del candidato prescelto.

3. La preferenza può essere data:

a) per l'elezione nel consiglio di amministrazione a non più di due candidati del personale P.T., a un solo candidato del personale U.L.A. e parimenti a un solo candidato del personale telefonico;

b) per l'elezione nelle commissioni consultive a non più di sei candidati (e cioé due candidati del personale da eleggere per le categorie VI, VII e VIII, con esclusione delle qualifiche direttive, due candidati del personale da eleggere per la categoria V e due candidati del personale da eleggere per le categorie II, III e IV);

c) per l'elezione nelle commissioni degli uffici locali, a non più di sei candidati (e cioé due candidati del personale da eleggere per le categorie VI, VII e VIII, due candidati del personale da eleggere per la categoria V e due candidati del personale da eleggere per la categoria IV).

Art. 31.

Restituzione delle schede al seggio

1. L'elettore, uscito dalla cabina, riconsegna le schede già piegate al presidente del seggio o allo scrutatore designato, il quale, in sua presenza, le introduce nell'urna.

2. Il presidente, o lo scrutatore da lui designato, infine, appone la propria firma nell'apposita colonna dell'elenco, a fianco del nome e della firma dell'elettore, restituendogli il documento di identificazione.

Art. 32.

Votazione dei componenti del seggio e dei rappresentanti di lista

1. I componenti del seggio ed i rappresentanti di lista votano presso il seggio di cui fanno parte. Di regola, essi votano prima dell'apertura del seggio.

Capo III

VOTAZIONE PER POSTA

Art. 33.

Norme applicabili alle votazioni per posta

1. Salvo quanto non sia diversamente stabilito nel presente capo, per le votazioni per posta valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nei precedenti articoli che disciplinano le votazioni presso i seggi.

Art. 34.

Seggi per le votazioni per posta

1. Ai fini delle votazioni per posta devono essere istituiti, a cura del sottocomitato elettorale, uno o più seggi appositi in relazione al numero degli elettori ammessi a tale tipo di votazione.

2. I seggi di cui trattasi devono riunirsi cinque giorni prima della data di inizio delle votazioni e, dopo aver ottemperato al disposto di cui all'art. 25, provvedono ad inviare, per assicurata, ai dirigenti degli uffici ove è applicato il personale ammesso alle votazioni per posta apposito plico sigillato con il seguente materiale:

a) elenco degli elettori dell'ufficio che votano per posta;

b) un quantitativo di schede dei tipi occorrenti, corrispondente al numero degli elettori dell'ufficio, aumentato di una congrua scorta, dopo aver apposto su ciascuna scheda il timbro del seggio;

c) un quantitativo di buste grandi ed un quantitativo di buste piccole, recanti il timbro del seggio, corrispondenti al numero degli elettori, aumentato di una congrua scorta;

d) una distinta, in duplice copia, di quanto contiene il plico.

Art. 35.

Adempimenti dei direttori degli uffici e modalità delle votazioni per posta

1. Il dirigente dell'ufficio, constatata l'integrità dei sigilli, custodisce il plico pervenuto nella cassaforte o in altro mezzo di custodia in dotazione all'ufficio.

2. Nel giorno fissato dal decreto del Ministro come data di inizio delle votazioni, il dirigente dell'ufficio apre il plico e controlla che il materiale in esso contenuto corrisponda a quello descritto nella distinta. Firma i due esemplari della distinta stessa e ne restituisce uno, in assicurazione, al seggio. Dopo di che invita i singoli elettori presenti in ufficio a compiere uno per volta le operazioni di voto.

3. A tal uopo consegna ad ogni elettore le schede occorrenti e due buste di diverso formato. Dal momento in cui gli sono state consegnate le schede a quello in cui le restituisce, l'elettore non può, per alcun motivo, allontanarsi dall'ufficio.

4. Il votante appone la propria firma nell'elenco degli elettori accanto al proprio nome, indicando la data e l'ora di consegna delle schede e delle buste e, dopo aver contrassegnato segretamente, con penna a sfera, la lista da lui prescelta ed espresso eventualmente i voti preferenziali, ripiega le schede che introduce nella busta più piccola che chiude.

5. L'elettore poi introduce la busta così chiusa, insieme con un foglio recante l'indicazione del nome, del cognome, della qualifica e dell'ufficio e, nel caso in cui nell'ufficio vi siano omonimi, della data e del luogo di nascita, nella busta più grande, che pure chiude.

6. Il dirigente dell'ufficio, presa in consegna la busta, appone nell'elenco degli elettori, nell'apposita colonna, a fianco della firma dell'elettore, la propria firma.

7. Il dirigente dell'ufficio, al termine della giornata, o comunque col primo mezzo utile, spedisce al seggio elettorale in un plico sigillato ed assicurato l'elenco degli elettori, le buste contenenti le schede votate, le schede e le buste non utilizzate e le schede e le buste deteriorate.

8. Egli deve restituire un numero di schede e di buste pari a quello ricevuto e pertanto deve dare dimostrazione dell'impiego fatto di ogni scheda e di ogni busta prelevata da quelle inviategli in più a titolo di scorta e deve restituire anche le schede e le buste distribuite agli elettori e poi sostituite perché deteriorate.

9. Se le votazioni non possono essere ultimate nella giornata sia perché il numero degli elettori dell'ufficio è elevato sia perché una o più unità sono assenti, il dirigente custodisce il materiale elettorale nella cassaforte o in altro mezzo di custodia in dotazione all'ufficio e fa proseguire le operazioni di voto nella successiva giornata. La spedizione in tal caso avviene al termine della seconda giornata o, comunque, col primo mezzo utile.

10. Tutte le operazioni di cui al presente articolo sono compiute dal dirigente dell'ufficio in presenza del vice direttore.

11. Qualora manchi o sia assente il vice direttore, alle operazioni assiste il dipendente di qualifica più elevata; in tal caso questi appone in calce all'elenco degli elettori la propria firma leggibile indicando la propria qualifica.

Art. 36

Apertura dei plichi da parte del seggio

1. I seggi elettorali, costituiti ai fini delle votazioni per posta, nei quattro giorni in cui si svolgono le elezioni si riuniscono quotidianamente.

2. Il presidente, o chi ne fa le veci, prende nota, nell'elenco degli uffici cui sono applicati gli elettori del seggio in precedenza predisposto, dei plichi pervenuti nella giornata, indicando la data e l'ora di arrivo.

3. Subito dopo si procede all'apertura dei plichi stessi, dai quali vengono estratti gli elenchi degli elettori e le buste contenenti le schede.

4. Successivamente si aprono le buste grandi e da ciascuna di esse viene estratto il foglio contenente le generalità dell'elettore, in base al quale il presidente, o lo scrutatore da lui designato, appone la propria firma nell'elenco degli elettori in corrispondenza del nome dell'interessato, in segno di attestazione dell'avvenuta votazione.

5. I fogli contenenti le generalità degli elettori vengono conservati in buste intestate ai vari uffici della provincia per eventuali controlli.

6. Quindi, si estrae dalla busta grande quella piccola, che viene introdotta, ancora chiusa, nell'urna.

7. Quando non vi sono altri plichi da aprire, l'urna viene sigillata e custodita con le cautele di cui all'art. 26.

Art. 37.
Votazione diretta presso i seggi per posta

1. Gli elettori ammessi alla votazione per posta, assenti, che non abbiano potuto esercitare il loro diritto di voto presso l'ufficio di applicazione nei giorni previsti per tale tipo di votazione, possono esprimere il loro voto direttamente presso il seggio appositamente istituito purché entro il termine di chiusura delle votazioni.

2. Della votazione deve essere fatta apposita annotazione nel verbale.

Capo IV
VOTAZIONE DEL PERSONALE DISTACCATO, IN MISSIONE, ALLE ARMI E COMANDATO PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI

Art. 38.
Modalità di votazione del personale distaccato e in missione

1. Il personale distaccato o in missione vota nella sua sede di origine.

2. Il personale distaccato, comunque, può essere ammesso alla votazione per posta. Per consentire tale facoltà l'ufficio di applicazione deve far presente ai dipendenti interessati che possono essere ammessi alla votazione per posta a seguito di presentazione di apposita domanda da proseguirsi alla sede di origine entro il termine di cui al comma 1 dell'art. 17.

3. Al personale che non presenti detta domanda è accordato, compatibilmente con le esigenze del servizio, un permesso della durata di un giorno per la votazione più il tempo strettamente necessario per compiere il viaggio di andata e quello di ritorno.

4. L'elettore ha diritto al rimborso delle spese di viaggio — che deve documentare — ed è considerato in attività di servizio ai fini della corresponsione degli emolumenti.

5. Al suo rientro in sede, l'elettore deve dimostrare di aver effettivamente votato esibendo un'attestazione a firma del presidente del seggio presso il quale ha espresso il voto (o di chi ne fa le veci) e munita del timbro del seggio stesso.

Art. 39.
Modalità di votazione del personale alle armi

1. I sottocomitati elettorali danno notizia al personale alle armi, per il tramite dei comandi militari ai quali i dipendenti in parola sono in forza, delle prossime elezioni, specificando:

a) in quali giorni le elezioni hanno luogo;

b) per l'elezione dei rappresentanti di quali organi ciascuno di essi ha titolo a votare;

c) a quale seggio (indicando l'ubicazione) gli interessati sono stati assegnati.

2. Analogamente a quanto è stato stabilito per il personale distaccato, ai dipendenti alle armi sono rimborsate le spese di viaggio.

Art. 40.
Modalità di votazione del personale comandato presso altre amministrazioni

1. Il personale comandato presso altre amministrazioni vota con le medesime modalità previste per le unità in servizio militare; i sottocomitati danno al predetto personale notizie relative alle elezioni sopra specificate per il tramite delle amministrazioni presso le quali i singoli interessati si trovano nella posizione di comando.

TITOLO VI

SCRUTINI

Art. 41.

Chiusura delle votazioni e operazioni preliminari allo scrutinio

1. Decorse le ore 14 dell'ultimo giorno di votazione, il presidente del seggio:

a) dichiara chiusa la votazione;

b) accerta il numero dei votanti, risultante dal numero delle firme apposte dal presidente stesso o dallo scrutatore da lui designato in corrispondenza a quelle degli elettori del seggio;

c) estrae le schede dall'urna, ripartendole, qualora siano di tipi diversi;

d) accerta che il numero delle schede di ciascun tipo corrisponda a quello dei votanti di cui alla lettera *b)*;

e) inizia lo spoglio delle schede.

Art. 42.

Norme particolari per la chiusura delle votazioni presso i seggi per posta

1. Decorse le ore 14 del giorno stabilito dal decreto del Ministro per la chiusura delle votazioni, il presidente del seggio o chi ne fa le veci:

a) dichiara chiusa la votazione; le buste pervenute successivamente a tale ora non vengono aperte e il presidente appone su ciascuna l'annotazione «giunta dopo la chiusura delle votazioni» indicando la data e l'ora di arrivo della busta stessa; tali buste sono avviate al sottocomitato elettorale che provvede allo spoglio solo se spedite con il primo mezzo utile successivo al termine di cui all'art. 35;

b) accerta il numero dei votanti, risultante dal numero delle firme apposte dal presidente stesso o dallo scrutatore da lui designato in corrispondenza a quelle degli elettori del seggio;

c) estrae le buste dall'urna;

d) estrae dalle buste le tre schede separandole secondo il tipo; nel caso in cui una busta contenga un numero di schede inferiore a quello delle votazioni previste, la circostanza deve essere messa a verbale;

e) accerta che il numero delle schede di ciascuno dei tipi corrisponda a quello dei votanti di cui alla lettera *b)*;

f) inizia lo spoglio delle schede.

Art. 43.

Validità e nullità del voto

1. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere riconosciuta ogni qualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

2. Debbono ritenersi nulli i voti contenuti in schede nelle quali l'elettore:

a) abbia contrassegnato più di una lista;

b) non abbia contrassegnato alcuna lista, ma abbia espresso preferenze per candidati appartenenti a liste diverse.

3. In applicazione sempre del principio di cui al comma 1 debbono ritenersi:

a) nulle quelle schede in cui l'elettore, oltre a non avere contrassegnato alcuna lista, non abbia espresso preferenze (schede in bianco);

b) valide quelle schede nelle quali l'elettore non abbia contrassegnato alcuna lista, ma abbia espresso preferenze per candidati appartenenti ad una stessa lista; in tal caso si considerano validi sia i voti di preferenza che di lista;

c) valide quelle schede nelle quali siano stati espressi voti di preferenza per candidati di una stessa lista in numero superiore a quello previsto dall'art. 30: in tal caso si considerano validi i voti di preferenza, espressi nell'ordine, nel limite del numero consentito;

d) valide quelle schede in cui l'elettore abbia espresso voti di preferenza per candidati compresi in una lista diversa da quella votata: in tal caso si considera valido solo il voto dato alla lista.

Art. 44.

Altri casi di nullità del voto

1. Debbono essere considerati nulli i voti quando siano contenuti in schede che:

a) non siano quellé distribuite dal presidente del seggio o non rechino il bollo del seggio stesso;

b) presentino scritture o segni tali da far ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Art. 45.

Scrutinio

1. Man mano che il presidente dà lettura delle varie schede, gli scrutatori designati dal presidente stesso prendono nota, negli appositi prospetti, riprodotti in fac-simile in calce al presente regolamento (tabelle 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17), per ciascun organo per il quale le elezioni sono tenute, dei voti attribuiti a ciascuna lista e delle preferenze valide date ai singoli candidati nell'ambito della lista stessa. Di tali prospetti vengono compilate due copie: l'una e l'altra devono recare in calce la firma di tutti i componenti del seggio.

2. In sede di scrutinio il seggio deve comunque pronunciarsi sulla validità delle schede attribuendo i voti relativi alle liste votate o, se del caso, dichiarandole nulle.

3. La pronuncia si intende adottata in via provvisoria quando vi sia contestazione.

4. La decisione viene presa a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente.

5. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda viene subito impresso il timbro della sezione.

Art. 46.

Termine di chiusura delle operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio devono essere espletate senza interruzione ed ultimate entro le ore 12 del giorno successivo a quello di chiusura delle votazioni.

2. Nella ipotesi che le operazioni stesse non siano ultimate nel suindicato termine, il presidente rimette subito al sottocomitato elettorale competente tutti gli atti inerenti alla votazione, avendo cura di tenere distinte le schede non spogliate da quelle spogliate e di tenere queste ultime distinte in valide, contestate e nulle.

3. La circostanza della mancata ultimazione delle operazioni di scrutinio deve risultare dal verbale.

Art. 47.

Redazione dei verbali

1. Di tutte le operazioni compiute per lo svolgimento delle elezioni il segretario redige il verbale, nel quale sono brevemente descritte le operazioni stesse, sono indicati gli eventuali reclami e le contestazioni nonché le decisioni prese e sono riportati i risultati degli scrutini.

2. Al verbale dell'ultimo giorno sono allegati i prospetti di cui all'art. 45.

3. In particolare, nel verbale relativo alle operazioni di scrutinio devono essere indicati, per ciascuno degli organi per i quali si effettuano le elezioni:

a) il numero degli elettori e quello dei votanti;

b) il numero dei voti conseguiti da ciascuna lista e, per ciascuna di esse, le preferenze riportate dai singoli candidati;

c) il numero delle schede consegnate al seggio, di quelle valide, di quelle contestate, di quelle nulle, indicando quante di queste sono bianche, e di quelle non utilizzate.

4. I verbali, redatti in duplice esemplare, devono essere firmati in ciascun foglio, al termine di ogni seduta, da tutti i componenti del seggio elettorale.

5. Un fac-simile dei verbali da compilare da parte dei seggi elettorali è riportato in appendice al presente regolamento (tabella 26).

Art. 48.

Adempimenti successivi allo scrutinio

1. Scaduto il termine di cui all'art. 46 vengono formati tre pieghi sigillati che il presidente del seggio spedisce in assicurazione, non oltre le ore 24 dello stesso giorno di scadenza, al sottocomitato elettorale competente.

2. Il primo piego, contrassegnato all'esterno dal numero del seggio seguito dalla lettera *A*, contiene i verbali, le schede di votazione, distinte in valide, contestate e nulle (separando quelle bianche), l'elenco degli elettori del seggio e una copia del prospetto dei risultati elettorali.

3. Il secondo piego, recante all'esterno l'indicazione del numero del seggio dalla lettera *B*, contiene le schede non utilizzate ed il timbro del seggio.

4. Il terzo piego, contrassegnato all'esterno dal numero del seggio seguito dalla lettera C, contiene una copia del prospetto dei risultati elettorali e una copia del verbale delle operazioni elettorali.

Art. 49.

Redazione dei verbali dei sottocomitati elettorali

1. Di tutte le operazioni compiute dal sottocomitato elettorale, dal giorno del suo insediamento a quello di trasmissione al comitato elettorale dei plichi di cui alla lettera *f)* del comma 3 dell'art. 4, il segretario redige giornalmente il processo verbale.

2. Per quanto riguarda le operazioni di scrutinio, nel verbale, a cui vanno uniti i prospetti riepilogativi riprodotti in fac-simile in calce al presente regolamento (tabelle 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25), devono essere indicati, per ciascuno degli organi per i quali si effettuano le elezioni:

a) il numero degli elettori e quello dei votanti (per l'elezione dei rappresentanti del personale dell'Amministrazione P.T. nel consiglio di amministrazione va tenuto distinto il personale P.T. da quello U.L.A.);

b) il numero dei voti conseguiti da ciascuna lista e, per ognuna di esse, le preferenze riportate dai singoli candidati;

c) il numero delle schede distribuite ai seggi di quelle restituite dai seggi, di quelle valide, di quelle contestate, di quelle nulle (precisando quante di queste sono bianche) e di quelle non utilizzate, distintamente per i vari tipi di esse; inoltre deve essere precisato il numero delle schede ricevute dal comitato elettorale.

3. I verbali, redatti in duplice esemplare, devono essere firmati in ciascun foglio al termine di ogni seduta, da tutti i componenti del sottocomitato elettorale.

Art. 50.

Ricorsi al comitato elettorale

1. Avverso le operazioni elettorale i candidati e gli elettori possono avanzare ricorso al comitato elettorale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nel termine perentorio di due giorni dalla data in cui i seggi ed i sottocomitati elettorali hanno ultimato le operazioni elettorali.

Titolo VII

ASSEGNAZIONE DEI POSTI SOSTITUZIONE DEI RAPPRESENTANTI CESSATI O SOSPESI DALLA CARICA

Art. 51.

Elezione del rappresentante del personale dell'A.S.S.T. nel consiglio di amministrazione

1. È eletto rappresentante del personale dell'A.S.S.T. in seno al consiglio di amministrazione il candidato appartenente alla lista che, nelle relative elezioni, abbia ottenuto il maggior numero di voti e che nell'ambito della lista stessa abbia riportato più voti preferenziali.

2. È eletto rappresentante supplente il candidato che abbia riportato un numero di voti preferenziali immediatamente inferiore a quello conseguito dal rappresentante titolare.

3. A parità di voti tra due o più liste prevale quella contraddistinta dal numero cardinale più basso.

4. In caso di parità o di mancanza di voti preferenziali, prevale il candidato che nella lista occupa posizione di precedenza.

Art. 52.

Elezione del rappresentante del personale U.L.A. nel consiglio di amministrazione

1. È eletto rappresentante del personale U.L.A. in seno al consiglio di amministrazione il candidato appartenente alla lista che nelle relative elezioni abbia ottenuto il maggior numero di voti e che nell'ambito della lista stessa abbia riportato più voti preferenziali.

2. È eletto rappresentante supplente il candidato che abbia riportato un numero di voti preferenziali immediatamente inferiore a quello conseguito dal rappresentante titolare.

3. A parità di voti tra due o più liste prevale quella contraddistinta dal numero cardinale più basso.

4. In caso di parità o di mancanza di voti preferenziali, prevale il candidato che nella lista occupa posizione di precedenza.

Art. 53.

Elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione nei casi diversi da quelli contemplati negli articoli 51 e 52, nelle commissioni consultive dell'Amministrazione P.T. e dell'A.S.S.T. e nelle commissioni per gli uffici locali.

1. Per quanto riguarda le elezioni dei rappresentanti del personale nei casi diversi da quelli specificati agli articoli 51 e 52, valgono le disposizioni seguenti.

2. Ciascuna lista ha diritto a tanti posti quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero dei voti validi da essa riportati.

3. Per quoziente elettorale si intende il rapporto fra tutti i voti validi ed il numero dei posti da attribuire.

4. I posti non assegnati per mancanza di quoziente intero sono attribuiti alle liste che abbiano riportato i maggiori resti ancorché non abbiano raggiunto il quoziente stesso.

5. In caso di parità di voti tra due o più liste prevalgono quelle contraddistinte dai numeri cardinali più bassi. Qualora una lista che conquisti uno o più posti non abbia presentato candidati per una o più categorie, le rappresentanze, che non possono esserle per ciò stesso conferite in tale o in tali categorie, vanno attribuite alla lista che possegga i maggiori resti.

6. Anche nel caso di parità di resti, i posti si attribuiscono alla lista o alle liste contraddistinte dai numeri cardinali più bassi.

7. Nell'ambito di ciascuna lista, limitatamente ai posti ad essa attribuiti, sono eletti rappresentanti titolari i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti preferenziali. Sono nominati rappresentanti supplenti i candidati che abbiano riportato un numero di voti preferenziali immediatamente inferiore a quello conseguito dai rappresentanti titolari.

8. In caso di parità o di mancanza di voti preferenziali, prevale il candidato che nella lista occupa posizione di precedenza.

9. Ai fini delle elezioni nelle commissioni consultive ogni posto conquistato da una lista dà diritto alla elezione di un rappresentante effettivo ed uno supplente per ognuna delle categorie che debbono esservi rappresentante (uno effettivo ed uno supplente per il personale delle categorie VI, VII e VIII, con esclusione delle qualifiche direttive, uno effettivo ed uno supplente per il personale della categoria V, uno effettivo ed uno supplente per il personale delle categorie II, III e IV) da nominare in base ai voti di preferenza riportati nelle liste stesse.

10. Ai fini delle elezioni nelle commissioni per gli uffici locali ogni posto conquistato da una lista dà diritto alla elezione di un rappresentante effettivo e relativo supplente per una sola delle categorie che debbono esservi rappresentate (uno effettivo ed uno supplente per il personale delle categorie VI, VII e VIII oppure uno effettivo ed uno supplente per il personale della categoria V oppure uno effettivo ed uno supplente per il personale della categoria IV). Le organizzazioni sindacali presentatrici delle liste vincenti scelgono, nell'ordine dei voti di lista conquistati, la categoria, o raggruppamento di esse, della quale intendono avere la rappresentanza.

Art. 54.
Sostituzione dei rappresentanti del personale

1. Ai rappresentanti del personale effettivi eletti che non possono essere nominati nella carica o decadono dalla carica stessa per cessazione dal servizio, per aver subìto la punizione della sospensione dalla qualifica, per dimissioni o per qualsiasi altro motivo, subentrano i rispettivi supplenti, i quali, a loro volta, sono sostituiti dai candidati che appartengano alla stessa lista e che seguano nell'ordine dei voti preferenziali riportati e a parità di questi nell'ordine in cui risultano collocati nella lista medesima.

2. Quanto previsto nel comma 1 si applica anche ai casi di interruzione dell'incarico a seguito di sospensione cautelare dal servizio.

3. Qualora non sia possibile provvedere alla sostituzione dei rappresentanti effettivi e supplenti nel modo indicato nel comma 1 in quanto le rispettive liste non contengono altri candidati utilizzabili, devono essere indette nuove elezioni sul piano nazionale o locale a seconda dell'organo collegiale interessato.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 55.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto ministeriale 12 agosto 1982, citato nelle premesse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 31 luglio 1991

Il Ministro: VIZZINI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1991
Registro n. 38 Poste, foglio n. 212

TABELLA 1

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Elenco degli elettori appartenenti al personale che vota presso i seggi

Seggio N. ______

N. progr.	Cognome e nome	Firma degli elettori	Firma di convalida

Il Presidente del Sottocomitato

TABELLA 3

(art. 7)

TABELLA 4

(art. 21)

Elezione dei rappresentanti
del personale P.T.
in seno al
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
19......

SCHEDA
A

1

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

2

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

3.

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

4

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

5

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

6

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

7

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

8

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

TABELLA 5

(art. 21)

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI
DEL PERSONALE P.T
IN SENO ALLA
COMMISSIONE CONSULTIVA PROVINCIALE
19.....

SCHEDA
B

TABELLA 6

(art. 22)

Elezione dei rappresentanti del personale degli Uffici Locali e Agenzie in seno al CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

19......

SCHEDA
C

1

2

3

4

5

6

7

TABELLA 7

(art. 22)

Elezione dei rappresentanti del
personale degli Uffici Locali e Agenzie
in seno alla
COMMISSIONE CENTRALE UFFICI LOCALI

19.....

Timbro
del
seggio

SCHEDA
D

TABELLA 8

(art. 22)

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI
DEL PERSONALE DEGLI UFFICI LOCALI E AGENZIE
IN SENO ALLA
COMMISSIONE PROVINCIALE UFFICI LOCALI

19

SCHEDA

E

1
CAT. IV
CAT. V
CAT. VI-VII-VIII
2
CAT. IV
CAT. V
CAT. VI-VII-VIII
3
CAT. IV
CAT. V
CAT. VI-VII-VIII

TABELLA 9

(art. 23)

Elezione dei rappresentanti
del personale dell'A.S.S.T.
in seno al
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
19......

SCHEDA
F

4 - Libreria - S.O.G.U.

1

2

3

4

5

6

TABELLA 10

(art. 23)

Elezione dei rappresentanti del personale dell'A S.S T.

in seno alla

COMMISSIONE CONSULTIVA I ZONA

19.....

SCHEDA

G

TIMBRO DEL SEGGIO

LATO DA APRIRE

4

CAT. IV

CAT. V

CAT. VI-VII-VIII

1

CAT. IV

CAT. V

CAT. VI-VII-VIII

2

CAT. IV

CAT. V

CAT. VI-VII-VIII

3

CAT. IV

CAT. V

CAT. VI-VII-VIII

TABELLA 12

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE U.L.A. NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - SEGGIO N.

Voti validi attribuiti alla Lista

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250
251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350
351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400
401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450
451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500

Preferenze valide riportate dai candidati della Lista

Cognome e nome

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
161	162	163	164	165	166	167	168	169	170
171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
181	182	183	184	185	186	187	188	189	190
191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
201	202	203	204	205	206	207	208	209	210
211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
221	222	223	224	225	226	227	228	229	230
231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
241	242	243	244	245	246	247	248	249	250
251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
261	262	263	264	265	266	267	268	269	270
271	272	273	274	275	276	277	278	279	280
281	282	283	284	285	286	287	288	289	290
291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
301	302	303	304	305	306	307	308	309	310
311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
321	322	323	324	325	326	327	328	329	330
331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
341	342	343	344	345	346	347	348	349	350
351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
361	362	363	364	365	366	367	368	369	370
371	372	373	374	375	376	377	378	379	380
381	382	383	384	385	386	387	388	389	390
391	392	393	394	395	396	397	398	399	400
401	402	403	404	405	406	407	408	409	410
411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
421	422	423	424	425	426	427	428	429	430
431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
441	442	443	444	445	446	447	448	449	450
451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
461	462	463	464	465	466	467	468	469	470
471	472	473	474	475	476	477	478	479	480
481	482	483	484	485	486	487	488	489	490
491	492	493	494	495	496	497	498	499	500

Cognome e nome

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
161	162	163	164	165	166	167	168	169	170
171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
181	182	183	184	185	186	187	188	189	190
191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
201	202	203	204	205	206	207	208	209	210
211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
221	222	223	224	225	226	227	228	229	230
231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
241	242	243	244	245	246	247	248	249	250
251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
261	262	263	264	265	266	267	268	269	270
271	272	273	274	275	276	277	278	279	280
281	282	283	284	285	286	287	288	289	290
291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
301	302	303	304	305	306	307	308	309	310
311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
321	322	323	324	325	326	327	328	329	330
331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
341	342	343	344	345	346	347	348	349	350
351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
361	362	363	364	365	366	367	368	369	370
371	372	373	374	375	376	377	378	379	380
381	382	383	384	385	386	387	388	389	390
391	392	393	394	395	396	397	398	399	400
401	402	403	404	405	406	407	408	409	410
411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
421	422	423	424	425	426	427	428	429	430
431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
441	442	443	444	445	446	447	448	449	450
451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
461	462	463	464	465	466	467	468	469	470
471	472	473	474	475	476	477	478	479	480
481	482	483	484	485	486	487	488	489	490
491	492	493	494	495	496	497	498	499	500

Cognome e nome

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
161	162	163	164	165	166	167	168	169	170
171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
181	182	183	184	185	186	187	188	189	190
191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
201	202	203	204	205	206	207	208	209	210
211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
221	222	223	224	225	226	227	228	229	230
231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
241	242	243	244	245	246	247	248	249	250
251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
261	262	263	264	265	266	267	268	269	270
271	272	273	274	275	276	277	278	279	280
281	282	283	284	285	286	287	288	289	290
291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
301	302	303	304	305	306	307	308	309	310
311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
321	322	323	324	325	326	327	328	329	330
331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
341	342	343	344	345	346	347	348	349	350
351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
361	362	363	364	365	366	367	368	369	370
371	372	373	374	375	376	377	378	379	380
381	382	383	384	385	386	387	388	389	390
391	392	393	394	395	396	397	398	399	400
401	402	403	404	405	406	407	408	409	410
411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
421	422	423	424	425	426	427	428	429	430
431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
441	442	443	444	445	446	447	448	449	450
451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
461	462	463	464	465	466	467	468	469	470
471	472	473	474	475	476	477	478	479	480
481	482	483	484	485	486	487	488	489	490
491	492	493	494	495	496	497	498	499	500

Cognome e nome

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
161	162	163	164	165	166	167	168	169	170
171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
181	182	183	184	185	186	187	188	189	190
191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
201	202	203	204	205	206	207	208	209	210
211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
221	222	223	224	225	226	227	228	229	230
231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
241	242	243	244	245	246	247	248	249	250
251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
261	262	263	264	265	266	267	268	269	270
271	272	273	274	275	276	277	278	279	280
281	282	283	284	285	286	287	288	289	290
291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
301	302	303	304	305	306	307	308	309	310
311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
321	322	323	324	325	326	327	328	329	330
331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
341	342	343	344	345	346	347	348	349	350
351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
361	362	363	364	365	366	367	368	369	370
371	372	373	374	375	376	377	378	379	380
381	382	383	384	385	386	387	388	389	390
391	392	393	394	395	396	397	398	399	400
401	402	403	404	405	406	407	408	409	410
411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
421	422	423	424	425	426	427	428	429	430
431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
441	442	443	444	445	446	447	448	449	450
451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
461	462	463	464	465	466	467	468	469	470
471	472	473	474	475	476	477	478	479	480
481	482	483	484	485	486	487	488	489	490
491	492	493	494	495	496	497	498	499	500

Cognome e nome

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
161	162	163	164	165	166	167	168	169	170
171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
181	182	183	184	185	186	187	188	189	190
191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
201	202	203	204	205	206	207	208	209	210
211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
221	222	223	224	225	226	227	228	229	230
231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
241	242	243	244	245	246	247	248	249	250
251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
261	262	263	264	265	266	267	268	269	270
271	272	273	274	275	276	277	278	279	280
281	282	283	284	285	286	287	288	289	290
291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
301	302	303	304	305	306	307	308	309	310
311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
321	322	323	324	325	326	327	328	329	330
331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
341	342	343	344	345	346	347	348	349	350
351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
361	362	363	364	365	366	367	368	369	370
371	372	373	374	375	376	377	378	379	380
381	382	383	384	385	386	387	388	389	390
391	392	393	394	395	396	397	398	399	400
401	402	403	404	405	406	407	408	409	410
411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
421	422	423	424	425	426	427	428	429	430
431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
441	442	443	444	445	446	447	448	449	450
451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
461	462	463	464	465	466	467	468	469	470
471	472	473	474	475	476	477	478	479	480
481	482	483	484	485	486	487	488	489	490
491	492	493	494	495	496	497	498	499	500

TABELLA 13

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE DELL'A.S.S.T. NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - SEGGIO N.

Voti validi attribuiti alla Lista

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250
251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350
351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400
401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450
451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500

Preferenze valide riportate dai candidati della Lista

Cognome e nome									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
161	162	163	164	165	166	167	168	169	170
171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
181	182	183	184	185	186	187	188	189	190
191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
201	202	203	204	205	206	207	208	209	210
211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
221	222	223	224	225	226	227	228	229	230
231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
241	242	243	244	245	246	247	248	249	250
251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
261	262	263	264	265	266	267	268	269	270
271	272	273	274	275	276	277	278	279	280
281	282	283	284	285	286	287	288	289	290
291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
301	302	303	304	305	306	307	308	309	310
311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
321	322	323	324	325	326	327	328	329	330
331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
341	342	343	344	345	346	347	348	349	350
351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
361	362	363	364	365	366	367	368	369	370
371	372	373	374	375	376	377	378	379	380
381	382	383	384	385	386	387	388	389	390
391	392	393	394	395	396	397	398	399	400
401	402	403	404	405	406	407	408	409	410
411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
421	422	423	424	425	426	427	428	429	430
431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
441	442	443	444	445	446	447	448	449	450
451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
461	462	463	464	465	466	467	468	469	470
471	472	473	474	475	476	477	478	479	480
481	482	483	484	485	486	487	488	489	490
491	492	493	494	495	496	497	498	499	500

Cognome e nome									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
161	162	163	164	165	166	167	168	169	170
171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
181	182	183	184	185	186	187	188	189	190
191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
201	202	203	204	205	206	207	208	209	210
211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
221	222	223	224	225	226	227	228	229	230
231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
241	242	243	244	245	246	247	248	249	250
251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
261	262	263	264	265	266	267	268	269	270
271	272	273	274	275	276	277	278	279	280
281	282	283	284	285	286	287	288	289	290
291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
301	302	303	304	305	306	307	308	309	310
311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
321	322	323	324	325	326	327	328	329	330
331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
341	342	343	344	345	346	347	348	349	350
351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
361	362	363	364	365	366	367	368	369	370
371	372	373	374	375	376	377	378	379	380
381	382	383	384	385	386	387	388	389	390
391	392	393	394	395	396	397	398	399	400
401	402	403	404	405	406	407	408	409	410
411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
421	422	423	424	425	426	427	428	429	430
431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
441	442	443	444	445	446	447	448	449	450
451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
461	462	463	464	465	466	467	468	469	470
471	472	473	474	475	476	477	478	479	480
481	482	483	484	485	486	487	488	489	490
491	492	493	494	495	496	497	498	499	500

Cognome e nome									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
161	162	163	164	165	166	167	168	169	170
171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
181	182	183	184	185	186	187	188	189	190
191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
201	202	203	204	205	206	207	208	209	210
211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
221	222	223	224	225	226	227	228	229	230
231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
241	242	243	244	245	246	247	248	249	250
251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
261	262	263	264	265	266	267	268	269	270
271	272	273	274	275	276	277	278	279	280
281	282	283	284	285	286	287	288	289	290
291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
301	302	303	304	305	306	307	308	309	310
311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
321	322	323	324	325	326	327	328	329	330
331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
341	342	343	344	345	346	347	348	349	350
351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
361	362	363	364	365	366	367	368	369	370
371	372	373	374	375	376	377	378	379	380
381	382	383	384	385	386	387	388	389	390
391	392	393	394	395	396	397	398	399	400
401	402	403	404	405	406	407	408	409	410
411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
421	422	423	424	425	426	427	428	429	430
431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
441	442	443	444	445	446	447	448	449	450
451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
461	462	463	464	465	466	467	468	469	470
471	472	473	474	475	476	477	478	479	480
481	482	483	484	485	486	487	488	489	490
491	492	493	494	495	496	497	498	499	500

Cognome e nome									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
161	162	163	164	165	166	167	168	169	170
171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
181	182	183	184	185	186	187	188	189	190
191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
201	202	203	204	205	206	207	208	209	210
211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
221	222	223	224	225	226	227	228	229	230
231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
241	242	243	244	245	246	247	248	249	250
251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
261	262	263	264	265	266	267	268	269	270
271	272	273	274	275	276	277	278	279	280
281	282	283	284	285	286	287	288	289	290
291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
301	302	303	304	305	306	307	308	309	310
311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
321	322	323	324	325	326	327	328	329	330
331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
341	342	343	344	345	346	347	348	349	350
351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
361	362	363	364	365	366	367	368	369	370
371	372	373	374	375	376	377	378	379	380
381	382	383	384	385	386	387	388	389	390
391	392	393	394	395	396	397	398	399	400
401	402	403	404	405	406	407	408	409	410
411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
421	422	423	424	425	426	427	428	429	430
431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
441	442	443	444	445	446	447	448	449	450
451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
461	462	463	464	465	466	467	468	469	470
471	472	473	474	475	476	477	478	479	480
481	482	483	484	485	486	487	488	489	490
491	492	493	494	495	496	497	498	499	500

Cognome e nome									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
161	162	163	164	165	166	167	168	169	170
171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
181	182	183	184	185	186	187	188	189	190
191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
201	202	203	204	205	206	207	208	209	210
211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
221	222	223	224	225	226	227	228	229	230
231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
241	242	243	244	245	246	247	248	249	250
251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
261	262	263	264	265	266	267	268	269	270
271	272	273	274	275	276	277	278	279	280
281	282	283	284	285	286	287	288	289	290
291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
301	302	303	304	305	306	307	308	309	310
311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
321	322	323	324	325	326	327	328	329	330
331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
341	342	343	344	345	346	347	348	349	350
351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
361	362	363	364	365	366	367	368	369	370
371	372	373	374	375	376	377	378	379	380
381	382	383	384	385	386	387	388	389	390
391	392	393	394	395	396	397	398	399	400
401	402	403	404	405	406	407	408	409	410
411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
421	422	423	424	425	426	427	428	429	430
431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
441	442	443	444	445	446	447	448	449	450
451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
461	462	463	464	465	466	467	468	469	470
471	472	473	474	475	476	477	478	479	480
481	482	483	484	485	486	487	488	489	490
491	492	493	494	495	496	497	498	499	500

TABELLA 14/1

Preferenze valide riportate dai candidati della Lista
CAT V

TABELLA 14/2

Preferenze valide riportate dai candidati della Lista
CAT IV
Cognome e nome

TABELLA 15/1

Preferenze valide riportate dai candidati della Lista

CAT V

TABELLA 15/2

Preferenze valide riportate dai candidati della Lista

CAT II-III-IV

TABELLA 16/1

Preferenze valide riportate dai candidati della Lista

CAT V

TABELLA 16/2

Preferenze valide riportate dai candidati della Lista
CAT IV
Cognome e nome

TABELLA 17/1

Preferenze valide riportate dai candidati della Lista
CAT V
Cognome e nome

TABELLA 17/2

Preferenze valide riportate dai candidati della Lista

CAT II-III-IV

TABELLA 21

Sottocomitato di ....

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE U.L.A. NELLA COMMISSIONE CENTRALE PER GLI UFFICI LOCALI

RIEPILOGO DEI VOTI DI LISTA E DEI VOTI DI PREFERENZA

NUMERO DEL SEGGIO	LISTA N.																					
	Voti di lista	VOTI DI PREFERENZA																				
		CAT. VI - VII - VIII							CAT. V							CAT. IV						
TOTALE a riportare																						

TABELLA 22

Sottocomitato elettorale di ....

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE P.T. NELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PROVINCIALE

RIEPILOGO DEI VOTI DI LISTA E DEI VOTI DI PREFERENZA

NUMERO DEL SEGGIO	LISTA N.																					
	Voti di lista	VOTI DI PREFERENZA																				
		CAT. VI - VII - VIII							CAT. V							CAT. II - III - IV						
TOTALE a riportare																						

TABELLA 23

Sottocomitato elettorale dell'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici.

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE A.S.S.T. NELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PROVINCIALE

RIEPILOGO DEI VOTI DI LISTA E DEI VOTI DI PREFERENZA

NUMERO DEL SEGGIO	LISTA N.																					
	Voti di lista	VOTI DI PREFERENZA																				
		CAT. VI - VII - VIII							CAT. V							CAT. II - III - IV						
TOTALE a riportare																						

TABELLA 24

Sottocomitato elettorale di ....

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE U.L.A. NELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER GLI UFFICI LOCALI

RIEPILOGO DEI VOTI DI LISTA E DEI VOTI DI PREFERENZA

NUMERO DEL SEGGIO	LISTA N.																					
	Voti di lista	VOTI DI PREFERENZA																				
		CAT. VI - VII - VIII							CAT. V							CAT. IV						
TOTALE a riportare																						

TABELLA 25

Sottocomitato elettorale di

Elezioni dei Rappresentanti del Personale in seno agli Organi Collegiali, Centrali e Periferici, delle Aziende dipendenti dal Ministero P.T.

RIEPILOGO DATI RELATIVI AGLI ELETTORI - ALLE SCHEDE VALIDE - NULLE E CONTESTATE

ORGANI COLLEGIALI	Elettori	VOTANTI	Voti ritenuti validi	Schede Nulle		Totale (4 + 5)	Schede contestate
				bianche	altri motivi		
	1	2	3	4	5	6	7
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE P.T.							
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE ULA							
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE ASST							
COMMISSIONE CENTRALE ULA							
COMMISSIONE CONSULTIVA PROV.LE							
COMMISSIONE PROVINCIALE ULA							
COMMISSIONE CONS DI ZONA ASST							

Segretario

Presidente

Scrutatori

TABELLA 26
(art. 47)

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE PP. E TT. E DELL'A.S.S.T. IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ALLE COMMISSIONI CONSULTIVE PROVINCIALI E DI ZONA ED ALLE COMMISSIONI CENTRALE E PROVINCIALI PER GLI UFFICI LOCALI E AGENZIE P.T.

VERBALE

DELLE OPERAZIONI ELETTORALI

PARTE I

Insediamento del seggio elettorale ed operazioni preliminari.

Par. 1 - Costituzione del seggio N. ... *Sottocomitato elettorale* ...

L'anno millenovecento ... addì ... del mese di ... alle ore 17, nella sala sita in ... Via ... n. ... destinata a luogo di riunione degli elettori del seggio N. ... per le elezioni de ... rappresentant ... del personale ... in seno (1) ...

Il Sig. ... nominato Presidente di questo seggio assume la presidenza del seggio.

Vista la deliberazione ... con la quale sono stati nominati scrutatori i Signori: ...

e Segretario il Sig. ..., che sono tutti presenti;
oppure: (2) visto che di essi sono assenti i Signori: ...

Dopo aver nominato Vice Presidente il Sig. ..., quale scrutatore più anziano di età, dichiara costituito il seggio elettorale n. ... con l'intervento delle seguenti persone:

Presidente ...
Scrutatori ...
" ...
" ...
Segretario ...

Segretario

Par. 2 - Intervento dei rappresentanti delle liste dei candidati.

Il Presidente, viste le designazioni fatte al Sottocomitato Elettorale di .... ai sensi dell'art. 8 del Regolamento .... previo accertamento della identità personale, ammette ad assistere alle votazioni, quali rappresentanti di lista, i Signori:

1) Lista .... il Sig. ....
2) Lista .... il Sig. ....
3) Lista .... il Sig. ....
4) Lista .... il Sig. ....
5) Lista .... il Sig. ....
6) Lista .... il Sig. ....
7) Lista .... il Sig. ....
8) Lista .... il Sig. ....
9) Lista .... il Sig. ....
10) Lista .... il Sig. ....
11) Lista .... il Sig. ....
12) Lista .... il Sig. ....

Presidente

Par. 3 - Constatazione dell'arredamento della sala delle votazioni e del materiale occorrente per le operazioni di voto.

Il Presidente procede all'esame dell'arredamento della sala delle votazioni del materiale occorremte per le operazioni elettorali e fa constatare che tutto è pronto per assicurare l'ordinato svolgimento delle operazioni di voto.

Par. 4 - Constatazione del numero degli elettori del seggio e del numero delle schede da timbrare.

Il Presidente, dopo aver fatto constatare l'integrità dei sigilli, apre il plico inviato dal Sottocomitato Elettorale ed accerta che contiene:

a) gli elenchi, in duplice copia, degli elettori del seggio che risultano: ....
   n. .... dipendenti degli uffici p.t.;
   n. .... dipendenti degli uffici locali e agenzie p.t.;
   n. .... dipendenti dell'azienda di stato servizi telefonici;

b) n. .... schede bianche per gli elettori dipendenti degli uffici p.t.;
   n. .... schede rosa per gli elettori dipendenti degli uffici locali ed agenzie p.t.;
   n. .... schede celesti per gli elettori dipendenti dell'A.S.S.T.;

c) il timbro del seggio;

d) una distinta, in duplice copia, del materiale di cui alle precedenti lettere.

Scrutatori

Poiché il contenuto corrisponde a quello indicato nelle distinte, appone la propria firma per ricevuta su di esse e ne prende in consegna una per curarne la restituzione in assicurazione al Sottocomitato;
oppure (2): poichè non vi è corrispondenza tra il contenuto del plico e l'elencazione della distinta in quanto ....

Segretario

fa constatare le discordanze sopra specificate e, dopo aver apposto le annotazioni del caso debitamente firmate su entrambe le distinte, ne prende in consegna una per curarne la restituzione in assicurazione al Sottocomitato.

Par. 5 - Timbratura delle schede.

Il Presidente provvede a far apporre, nell'apposito spazio, il timbro del seggio su n. . . schede bianche n. ... .. schede rosa e n. schede celesti esattamente corrispondente, rispettivamente, a quello degli elettori dipendenti degli Uffici P.T., dipendenti degli Uffici Locali e Agenzie P.T. e dipendenti dell'A.S.S.T.

Al termine delle operazioni di timbratura, il Presidente provvede alla formazione di quattro distinti pieghi incollati e siggillati nei quali vengono incluse rispettivamente le schede timbrate, quelle non timbrate, il timbro e gli elenchi degli elettori, indicando su ciascun piego il contenuto.

Sui lembi di chiusura dei pieghi predetti, da custodirsi nei modi prescritti dagli art. 25 e 26 del Regolamento, vengono apposte le firme di tutti i componenti del seggio.

Presidente

Par. 6 - Proteste e reclami presentati.

Durante le operazioni di cui ai paragrafi precedenti, sono stati presentati reclami e proteste sui quali il Presidente, uditi gli scrutatori, in via provvisoria, ha deciso come appresso.

....

....

Par. 7 - Rinvio delle operazioni e custodia della sala.

Il Presidente convoca il seggio per le ore 8,30 di domani e provvede alla custodia delle sala impartendo la disposizione di chiudere accuratamente porte e finestre dei locali del seggio, avvertendo che le chiavi della porta di accesso verranno da lui custodite. Dopo di che l'adunanza viene sciolta immediatamente.

Scrutatori

Par. 8 - Chiusura e firma della prima parte del verbale.

Il presente verbale, redatto in due esemplari, letto e, seduta stante, firmato in ciascun foglio e sottoscritto da tutti i membri del seggio elettorale, viene chiuso alle ore ....

Presidente ....

Scrutatori ....

" ....

" ....

Segretario ....

PARTE II

Ricostituzione del seggio ed operazioni di voto.

Par. 9 - Ricostituzione del seggio elettorale.

L'anno millenovecento . ... , addi .. . . del mese di ....

alle ore 8,30, il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti indicati al Paragrafo 1 del presente verbale:

oppure (2): considerato che dei componenti con i quali è stato costituito ieri il seggio è assente perchè impedito il Sig. .... e provveduto a sostituirlo con il Sig. .... ai sensi dell'art. 8 del Regolamento, dichiara ricostituito

Segretario

il seggio elettorale con l'intervento delle seguenti persone:
Presidente
Scrutatori
»
»
Segretario

Constatato inoltre che dei rappresentanti di lista sono presenti i Signori:

li invita ad assistere alle operazioni del seggio.

Presidente

Par. 10 - Apertura dei pieghi contenenti le schede timbrate e gli elenchi degli elettori.

Il Presidente, dopo aver verificato e fatto verificare l'integrità dei sigilli dei quattro plichi contenenti rispettivamente, le schede timbrate, gli elenchi degli elettori, le schede non timbrate e il timbro del seggio, apre i primi due.

Par. 11 - Apertura della votazione e ammissione al voto degli elettori.

Il Presidente, constatato e fatto constatare ai componenti del seggio ed agli elettori presenti nella sala che l'urna nella quale saranno deposte le schede è completamente vuota ed in perfetto stato, provvede alla chiusura dell'urna stessa ed alle ore 9 dichiara aperta la votazione.

Il Presidente, man mano che gli elettori si presentano a votare, illustra le modalità per la votazione, astenendosi da ogni richiamo diretto e specifico ai candidati presentati.

Di ciascun elettore che si presenta a votare viene accertata l'identità personale, nei modi indicati all'art. 27 del Regolamento.

Gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione.

Scrutatori

Par. 12 - Sospensione e rinvio della votazione.

Il Presidente alla ore 14, non essendo presenti nella sala elettori che non abbiano votato, sospende la votazione e la rinvia alle ore 9 di domani.
oppure: (2): il Predidente alle ore 14, trovandosi tutt'ora presenti nella sala n. .... elettori che non hanno votato ne fa prendere nota dal Segretario e li ammette a votare nell'ordine in cui se ne e presa nota; quindi alle ore sospende la votazione e la rinvia alle ore 9 di domani.

Il Presidente dà atto che nella giornata di oggi hanno votato n. elettori dipendenti degli Uffici p.t., n. . elettori degli Uffici locali ed Agenzie p.t. e n. . . elettori dell'A.S.S.T.

Par. 13 - Chiusura e suggellatura dell'urna contenente le schede votate e dei plichi contenenti le schede timbrate e gli elenchi degli elettori.

Il Presidente provvede quindi, immediatamente, a suggellare l'urna contenente le schede votate nonchè i due plichi contenenti le schede timbrate e gli elenchi degli elettori, nel modo indicato dagli artt. 25 e 26 del Regolamento.

Segretario

Par. 14 - Proteste e reclami presentati.

Durante le operazioni di cui ai paragrafi precedenti sono stati presentati reclami e proteste sui quali il Presidente, uditi gli scrutatori, in via provvisoria ha deciso come appresso:

Par. 15 - Custodia della sala.

Il Presidente convoca il seggio per le ore 8,30 di domani e provvede alla custodia della sala impartendo la disposizione di chiudere accuratamente porte e finestre del locale del seggio, avvertendo che le chiavi della porta di accesso verranno da lui custodite. Dopo di che l'adunanza viene sciolta immediatamente.

Presidente

Par. 16 - Chiusura e firma della parte seconda del verbale.

Il presente verbale, redatto in due esemplari, letto e, seduta stante, firmato in ciascun foglio e sottoscritto da tutti i membri del seggio elettorale, viene chiuso alle ore ....

Presidente ....

Scrutatori ....

» ....

» ....

Segretario ....

PARTE III

Riapertura, sospensione e rinvio della votazione.

Par. 17 - Ricostituzione del seggio.

Scrutatori

L'anno millenovecento ...., addì .... del mese di .... alle ore 8,30, il Presidente constatata la presenza di tutti i componenti con i quali è stato ricostituito il seggio nella giornata di ieri, oppure (2): considerato che dei componenti con i quali è stato costituito ieri il seggio è assente perché impedito il Sig. .... e provveduto a sostituirlo con il Sig. .... ai sensi dell'art. 8 del Regolamento, dichiara ricostituito il seggio elettorale con l'intervento delle seguentei persone:

Presidente ....

Scrutatori ....

» ....

» ....

Segretario ....

Constatato inoltre che dei rappresentanti di lista sono presenti i Signori:

....

li invita ad assistere alle operazioni del seggio.

Par. 18 - Riapertura della votazione.

Il Presidente, riferendosi a quanto risulta dal verbale di ieri circa la sospensione delle

Segretario

operazioni di votazione, verificata e fatta verificare l'integrità dei suggelli dell'urna e dei quattro plichi contenenti, rispettivamente, le schede rimbrate, gli elenchi degli elettori, le schede non timbrate ed il timbro del seggio, alle ore 9 provvede al dissuggellamento dei primi due plichi e dell'urna e dichiara riaperta la votazione.

Par. 19 - Sospensione e rinvio della votazione.

Il Presidente alle ore 14, non essendo presenti nella sala elettori che non abbiano votato, sospende la votazione e la rinvia alle ore 9 di domani.

oppure (2): il Presidente, alle ore 14, trovandosi tuttora presenti nella sala n. .... elettori che non hanno votato ne fa prendere nota dal Segretario e li ammette a votare nell'ordine in cui se ne è presa nota, quindi, alle ore .... sospende la votazione e la rinvia alle ore 9 di domani.

Il Presidente dà atto che nella giornata di oggi hanno votato n. .... elettori dipendenti degli Uffici p.t. e n. .... elettori dipendenti degli Uffici locali e Agenzie p.t. e n. .... elettori dell'A.S.S.T.

Presidente

Par. 20 - Chiusura e suggellatura dell'urna contenente le schede votate e dei plichi contenenti le schede timbrate e gli elenchi degli elettori.

Il Presidente provvede, quindi, immediatamente, a suggellare l'urna contenente le schede votate nonché i due plichi contenenti le schede timbrate e gli elenchi degli elettori nel modo indicato dagli artt. 25 e 26 del Regolamento.

Par. 21 - Proteste e reclami presentati.

Durante le operazioni di cui ai paragrafi precedenti sono stati presentati reclami e proteste sui quali il Presidente uditi gli scrutatori, in via provvisoria ha deciso come appresso:

....

....

....

Scrutatori

Par. 22 - Custodia della sala.

Il Presidente convoca il seggio per le ore 8,30 di domani e provvede alla custodia della sala impartendo la disposizione di chiudere accuratamente porte e finestre del locale del seggio, avvertendo che le chiavi della porta di accesso verranno da lui custodite. Dopo di che l'adunanza viene sciolta immediatamente.

Par. 23 - Chiusura e firma della parte terza del verbale.

Il presente verbale, redatto in due esemplari, letto e, seduta stante, firmato in ciascun foglio e sottoscritto da tutti i membri del seggio elettorale viene chiuso alla ore ....

Presidente ....

Scrutatori ....

" ....

" ....

Segretario ....

PARTE IV

Riapertura, sospensione e rinvio della votazione.

Par. 24 - Ricostituzione del seggio elettorale.

L'anno millenovecento.................................., addì .... del mese di ....

Segretario

alle ore 8,30, il Presidente constatata la presenza di tutti i componenti con i quali è stato ricostituito il seggio nella giornata di ieri, oppure (2): considerato che dei componenti con i quali è stato costituito ieri il seggio è assente perché impedito il Sig. ....
e provveduto a sostituirlo con il Sig. .... ai sensi dell'art. 8 del Regolamento, dichiara ricostituito il seggio elettorale con l'intervento delle seguenti persone:

Presidente ....
Scrutatori ....
" ....
" ....
Segretario ....

Constatato inoltre che dei rappresentanti di lista sono presenti i Signori:

....
....
....
....
....

Presidente

li invita ad assistere alle operazioni del seggio.

Par. 25 - Riapertuta della votazione.

Il Presidente, riferendosi a quanto risulta dal vebale di ieri circa la sospensione delle operazioni di votazione, verificata e fatta verificare l'integrità dei suggelli dell'urna e dei quattro plichi contenenti, rispettivamente, le schede timbrate, gli elenchi degli elettori, le schede non timbrate ed il timbro del seggio, alle ore 9 provvede al dissuggellamento dei primi due plichi e dell'urna e dichiara riaperta la votazione.

Par. 26 - Sospensione e rinvio della votazione.

Il Presidente alle ore 14, non essendo presenti nella sala elettori che non abbiano votato, sospende la votazione e la rinvia alle ore 9 di domani.
oppure (2): il Presidente, alle ore 14, trovandosi tuttora presenti nella sala n. .... elettori che non hanno votato ne fa prendere nota dal Segretario e le ammette a votare nell'ordine in cui se ne è presa nota, quindi, alle ore .... sospende la votazione e la rinvia alle ore 9 di domani.

Scrutatori

Il Presidente dà atto che nella giornata di oggi hanno votato n. .... elettori dipendenti degli Uffici p.t., n. .... elettori dipendenti degli Uffici locali e Agenzie p.t. e n. .... elettori dell'A.S.S.T.

Par. 27 - Chiusura e suggellatura dell'urna contenente le schede votate e dei plichi contenenti le schede timbrate e gli elenchi degli elettori.

Il Presidente provvede, quindi, immediatamente, a suggellare l'urna contenente le schede votate nonché i due plichi contenenti le schede timbrate e gli elenchi degli elettori nel modo indicato dagli artt. 25 e 26 del Regolamento.

Par. 28 - Proteste e reclami presentati.

Durante le operazioni di cui ai paragrafi precedenti sono stati presentati reclami e proteste sui quali il Presidente, uditi gli scrutatori, in via provvisoria ha deciso come appresso:

....
....
....

Segretario

Par. 29 - Custodia della sala.

Il Presidente convoca il seggio per le ore 8,30 di domani e provvede alla custodia della sala impartendo la disposizione di chiudere accuratamente porte e finestre del locale del seggio, avvertendo che le chiavi della porta di accesso verranno da lui custodite. Dopo di che l'adunanza viene sciolta immediatamente.

Par. 30 - Chiusura e firma della parte quarta del verbale.

Il presente verbale, redatto in due esemplari, letto e, seduta stante, firmato in ciascun foglio e sottoscritto da tutti i membri del seggio elettorale viene chiuso alle ore ....

Presidente ....

Scrutatori ....

" ....

" ....

Segretario ....

Presidente

PARTE V

Riapertura e chiusura della votazione ed operazioni di scrutinio.

Par. 31 - Ricostituzione del seggio elettorale.

L'anno millenovecento .... addì .... del mese di ....
alle ore 8,30, il Presidente constatata la presenza di tutti i componenti con i quali è stato ricostituito il seggio nella giornata di ieri, oppure (2): considerato che dei componenti con i quali è stato costituito ieri il seggio è assente perché impedito il Sig. ....
e provveduto a sostituirlo con il Sig. .... ai sensi dell'art. 8 del Regolamento, dichiara ricostituito il seggio elettorale con l'intervento delle seguenti persone:

Presidente ....

Scrutatori ....

" ....

" ....

Segretario ....

Constatato inoltre che dei rappresentanti di lista sono presenti i Signori:

....

....

....

....

....

li invita ad assistere alle operazioni del seggio.

Scrutatori

Par. 32 - Riapertura della votazione.

Il Presidente, riferendosi a quanto risulta dal verbale di ieri circa la sospensione delle operazioni di votazioni, verificata e fatta verificare l'integrità dei suggelli dell'urna e dei quattro

Segretario

plichi contenenti, rispettivamente, le schede timbrate, gli elenchi degli elettori, le schede non timbrate ed il timbro del seggio, alle ore 9 provvede al dissuggellamento dei primi due plichi e dell'urna e dichiara riaperta la votazione.

Par. 33 - Chiusura della votazione.

Il presidente alle ore 14, non essendo presenti nella sala elettori che non abbiano votato dichiara chiusa la votazione e provvede a suggellare l'urna.
oppure (2): il Presidente alla ore 14, trovandosi tuttora presenti nella sala n. .... elettori che non hanno votato, ne fa prendere nota dal Segretario e li ammette a votare nell'ordine in cui se ne è presa nota.

Quindi alle ore dichiara chiusa la votazione e provvede a suggellare l'urna.

Par. 34 - Accertamento dei votanti.

Presidente

Il Presidente, dopo aver controllato le firme apposte sugli elenchi degli elettori, accerta che nel seggio hanno votato n. .... elettori dipendenti degli Uffici p.t. n. .... elettori dipendenti degli Uffici locali e Agenzie p.t. e n. .... elettori dell'A.S.S.T.

Par. 35 - Controllo delle schede in bianco non utilizzate.

Il Presidente, verificata e fatta verificare l'integrità dei suggelli del plico contenente le schede non timbrate, apre il plico e accerta che in esso sono contenute n. .... schede bianche n. .... schede rosa e n. .... schede celesti. Ad esse aggiunge n. .... schede bianche, n. .... schede rosa e n. .... schede celesti timbrate ma non utilizzate.

Indi chiude il plico, indicando su di esso il numero complessivo di dette schede e provvede a suggellarlo.

Par. 36 - Estrazione delle schede dall'urna.

Scrutatori

Il Presidente, quindi, estrae dall'urna le schede votate e, dopo averle ripartite secondo i tipi, accerta che esse sono (2):

n. .... schede bianche di tipo A (Cons. Amm.ne personale P.T.)
n. .... schede rosa di tipo C (Cons. Amm.ne personale ULA)
n. .... schede celesti di tipo F (Cons. Amm.ne personale A.S.S.T.)
n. .... schede rosa di tipo D (Comm. Centr. U.L.A.)
n. .... schede bianche di tipo B (Comm. Cons. Prov. personale P.T.)
n. .... schede rosa di tipo E (Comm. Prov. U.L.A.)
n. .... schede celesti di tipo G (Comm. Cons. zona personale A.S.S.T.)

corrispondenti, pertanto, al numero degli elettori che hanno votato.

Par. 37 - Spoglio dei voti.

Il Presidente alle ore .... dà inizio alle operazioni di spoglio ed invita i due scrutatori Sig. .... e Sig. .... a prendere nota negli appositi prospetti dei voti attribuiti a ciascuna lista nonché delle preferenze valide espresse per i singoli candidati di ciascuna lista.

Par. 38 - Schede nulle.

Il Presidente, uditi gli scrutatori, dichiara nulle le schede di cui ai seguenti prospetti (2):

Segretario

Presidente

Scrutatori

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE P.T. IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Motivi di nullità	Numero delle schede nulle
a) non sono quelle distribuite dal Presidente del seggio o non risultano timbrate con il timbro del seggio stesso	....
b) risulta contrassegnata più di una lista o risultano espresse preferenze per candidati appartenenti a più di una lista	....
c) non risulta contrassegnata alcuna lista e non risultano espresse preferenze (schede bianche)	....
d) presentano scrittura o segni da fare ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto	....
Totale schede nulle	

ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE DEGLI UFFICI LOCALI ED AGENZIE P.T. IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Motivi di nullità	Numero delle schede nulle
a) non sono quelle distribuite dal Presidente del seggio o non risultano timbrate con il timbro del seggio stesso	....
b) risulta contrassegnata più di una lista o risultano espresse preferenze per candidati appartenenti a più di una lista	....
c) non risulta contrassegnata alcuna lista e non risultano espresse preferenze (schede bianche)	....
d) presentano scrittura o segni da fare ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto	....
Totale schede nulle	

ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE DELL'A.S.S.T. IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Motivi di nullità	Numero delle schede nulle
a) non sono quelle distribuite dal Presidente del seggio o non risultano timbrate con il timbro del seggio stesso	....
b) risulta contrassegnata più di una lista o risultano espresse preferenze per candidati appartenenti a più di una lista	....
c) non risulta contrassegnata alcuna lista e non risultano espresse preferenze (schede bianche)	....
d) presentano scrittura o segni da fare ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto	....
Totale schede nulle	

Segretario

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE DEGLI UFFICI LOCALI ED AGENZIE P.T. IN SENO ALLA COMMISSIONE CENTRALE PER GLI UFFICI LOCALI

Motivi di nullità	Numero delle schede nulle
a) non sono quelle distribuite dal Presidente del seggio o non risultano timbrate con il timbro del seggio stesso	
b) risulta contrassegnata più di una lista o risultano espresse preferenze per candidati appartenenti a più di una lista	
c) non risulta contrassegnata alcuna lista e non risultano espresse preferenze (schede bianche)	
d) presentano scrittura o segni da fare ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto	
Totale schede nulle	

Presidente

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE P.T. IN SENO ALLA COMMISSIONE CONSULTIVA PROVINCIALE

Motivi di nullità	Numero delle schede nulle
a) non sono quelle distribuite dal Presidente del seggio o non risultano timbrate con il timbro del seggio stesso	
b) risulta contrassegnata più di una lista o risultano espresse preferenze per candidati appartenenti a più di una lista	
c) non risulta contrassegnata alcuna lista e non risultano espresse preferenze (schede bianche)	
d) presentano scrittura o segni da fare ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto	
Totale schede nulle	

Scrutatori

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE DEGLI UFFICI LOCALI E AGENZIE P.T. IN SENO ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER GLI UFFICI LOCALI

Motivi di nullità	Numero delle schede nulle
a) non sono quelle distribuite dal Presidente del seggio o non risultano timbrate con il timbro del seggio stesso	
b) risulta contrassegnata più di una lista o risultano espresse preferenze per candidati appartenenti a più di una lista	
c) non risulta contrassegnata alcuna lista e non risultano espresse preferenze (schede bianche)	
d) presentano scrittura o segni da fare ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto	
Totale schede nulle	

Segretario

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE DELL'A.S.S.T.
IN SENO ALLA COMMISSIONE CONSULTIVA DI ZONA

Motivi di nullità	Numero delle schede nulle
a) non sono quelle distribuite dal Presidente del seggio o non risultano timbrate con il timbro del seggio stesso	
b) risulta contrassegnata più di una lista o risultano espresse preferenze per candidati appartenenti a più di una lista	
c) non risulta contrassegnata alcuna lista e non risultano espresse preferenze (schede bianche)	
d) presentano scrittura o segni da fare ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto	
Totale schede nulle	

Presidente

Tutte le schede nulle vengono chiuse in un plico sigillato.

Par. 39 - Schede contestate per irregolarità del voto di lista o per altre cause. (2)

Vengono contestate n. schede bianche di tipo A per i seguenti motivi:

Scrutatori

n. . . schede rosa di tipo C per i seguenti motivi:

n. schede celesti di tipo F per i seguenti motivi:

Segretario

Presidente

Scrutatori

ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE DEGLI UFFICI LOCALI ED AGENZIE P.T. IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Totale dei voti validi . N. ....

Schede nulle per i motivi di cui ai punti a), b) e d) . . N. ....

Schede nulle per i motivi di cui al punto c) (bianche) . . N. ....

Schede contestate . N. ....

TOTALE N. ....

(che deve essere uguale sia al totale dei votanti sia a quello delle schede spogliate)

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE DELL'A.S.S.T. IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Totale dei voti validi . N. ....

Schede nulle per i motivi di cui ai punti a), b) e d) . . N. ....

Schede nulle per i motivi di cui al punto c) (bianche) . . N. ....

Schede contestate . . N. ....

TOTALE N. ....

(che deve essere uguale sia al totale dei votanti sia a quello delle schede spogliate)

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE DEGLI UFFICI LOCALI E AGENZIE P.T. IN SENO ALLA COMMISSIONE CENTRALE PER GLI UFFICI LOCALI

Totale dei voti validi . N. ....

Schede nulle per i motivi di cui ai punti a), b) e d) . . N. ....

Schede nulle per i motivi di cui al punto c) (bianche) . . . N. ....

Schede contestate . . N. ....

TOTALE N. ....

(che deve essere uguale sia al totale dei votanti sia a quello delle schede spogliate)

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE P.T. IN SENO ALLA COMMISSIONE CONSULTIVA PROVINCIALE

Totale dei voti validi . N. ....

Schede nulle per i motivi di cui ai punti a), b) e d) . . . N. ....

Schede nulle per i motivi di cui al punto c) (bianche) . . . . N. ....

Schede contestate . N. ....

TOTALE N. ....

(che deve essere uguale sia al totale dei votanti sia a quello delle schede spogliate)

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE DEGLI UFFICI LOCALI IN SENO ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER GLI UFFICI LOCALI

Totale dei voti validi . . . . N. ....

Schede nulle per i motivi di cui ai punti a), b) e d) . . N. ....

Schede nulle per i motivi di cui al punto c) (bianche) . . N. ....

Schede contestate . . . N. ....

TOTALE N. ....

(che deve essere uguale sia al totale dei votanti sia a quello delle schede spogliate)

Segretario

n. schede rosa di tipo D per i seguenti motivi:

n. schede bianche di tipo B per i seguenti motivi:

Presidente

n. schede rosa di tipo E per i seguenti motivi:

n. schede celesti di tipo G per i seguenti motivi:

Scrutatori

Le schede contestate vengono chiuse in un plico sigillato distinte per tipo.

Par. 40 - Riscontro delle schede spogliate, del numero dei votanti e del numero dei voti di lista (2).

Ultimato lo scrutinio il Presidente conta tutte le schede spogliate che risultano essere in numero di .... corrispondente al numero dei votanti già accertato nonché al numero dei voti validi e dei voti contestati sommati al numero delle schede nulle, come segue:

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE P.T.
IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Totale dei voti validi . N. ....

Schede nulle per i motivi di cui ai punti a), b) e d) . . N. ....

Schede nulle per i motivi di cui al punto c) (bianche) . . N. ....

Schede contestate . . N. ....

TOTALE N. ....

(che deve essere uguale sia al totale dei votanti sia a quello delle schede spogliate)

Segretario

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE DELL'A.S.S.T. IN SENO ALLE COMMISSIONI CONSULTIVE DI ZONA

Totale dei voti validi	N. ....
Schede nulle per i motivi di cui ai punti a), b), d), . .	N. ....
Schede nulle per i motivi di cui al punto c) (bianche) . . .	N. ....
Schede contestate	N. ....
TOTALE	N. ....

(che deve essere uguale sia al totale dei votanti sia a quello delle schede spogliate)

Presidente

Par. 41 - Proteste e reclami presentati.

Durante tutte le operazioni sopra indicate sono stati presentati i seguenti reclami e proteste, sui quali il Presidente, uditi gli scrutatori, in via provvisoria, ha deciso come appresso:

....
....
....
....
....

Par. 42 - Risultato dello scrutinio.

Il Presidente, compiute le operazioni di cui ai paragrafi precedenti, dichiara il risultato dello scrutinio come segue: (2)

Scrutatori

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE P.T. IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VOTI DI LISTA

1 lista	....	**Voti N.**	....
2 lista	....	**Voti N.**	....
3 lista	....	**Voti N.**	....
4 lista	....	**Voti N.**	....
5 lista	....	**Voti N.**	....
6 lista	....	**Voti N.**	....
7 lista	....	**Voti N.**	....
8 lista	....	**Voti N.**	....
9 lista	....	**Voti N.**	....
10 lista	....	**Voti N.**	....

Segretario

Presidente

Scrutatori

ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE DELL'A.S.S.T.
IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VOTI DI LISTA

1 lista	Voti N.
2 lista	Voti N.
3 lista	Voti N.
4 lista	Voti N.
5 lista	Voti N.
6 lista	Voti N.
7 lista	Voti N.
8 lista	Voti N.
9 lista	Voti N.
10 lista	Voti N.

VOTI PREFERENZIALI

N.	Candidati	Lista	Totale dei voti validi
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Segretario

Presidente

Scrutatori

26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE P.T. IN SENO ALLA COMMISSIONE CONSULTIVA PROVINCIALE

VOTI DI LISTA

1 lista	Voti N.
2 lista	Voti N.
3 lista	Voti N.
4 lista	Voti N.
5 lista	Voti N.
6 lista	Voti N.
7 lista	Voti N.
8 lista	Voti N.
9 lista	Voti N.
10 lista	Voti N.

Segretario

Presidente

Scrutatori

VOTI PREFERENZIALI
a) categorie VI-VII-VIII U.P.

N.	Candidati	Lista	Totale dei voti validi
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			

Segretario

Presidente

Scrutatori

25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE DEGLI UFFICI LOCALI E AGENZIE P.T. IN SENO ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER GLI UFFICI LOCALI

VOTI DI LISTA

1 lista	Voti N.
2 lista	Voti N.
3 lista	Voti N.
4 lista	Voti N.
5 lista	Voti N.
6 lista	Voti N.
7 lista	Voti N.
8 lista	Voti N.
9 lista	Voti N.
10 lista	Voti N.

Segretario

Presidente

Scrutatori

17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			

Par. 43 - Eventuale mancato espletamento dello scrutinio nel termine prescritto dall'articolo 46 del Regolamento.

Non essendo state ultimate le operazioni di scrutinio entro le ore 12 del giorno successivo a quello di chiusura della votazione, il Presidente predispone l'invio al Sottocomitato di tutti gli atti inerenti alla votazione, giusta il disposto dell'art. 46 del Regolamento.

Segretario

Par. 44 - Formazione per l'invio al Sottocomitato elettorale dei pieghi A, B e C, di cui all'art. 48 del Regolamento.

Attestato nel verbale il risultato dello scrutinio il Presidente provvede, immediatamente, alla formazione dei plichi A, B, C, in conformità del disposto dell'art. 48 del Regolamento.

Par. 45 - Chiusura e firma del verbale nonchè invio dei pieghi al Sottocomitato elettorale.

Il presente verbale, redatto in duplice esemplare, firmato in ciascun foglio e, seduta stante, sottoscritto da tutti i componenti del seggio viene chiuso alle ore del giorno

Il Presidente provvederà ad includere delle due copie del verbale, una nel piego A ed una nel piego C, e, previa suggellatura dei tre pieghi A, B, C, prenderà in consegna i pieghi stessi per curarne l'invio al Sottocomitato elettorale, ai sensi dell'art. 48 del Regolamento.

Presidente

Presidente

Scrutatori

Segretario

Scrutatori

Note:

(1) Indicare secondo i casi a quale elezione si riferisce il verbale e cioè se trattasi di elezione dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di Amministrazione o alla Commissione Centrale per gli Uffici Locali ecc., ecc..

(2) Cancellare la parte o le parti che non interessano.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il R.D.L. n. 520/1925 detta disposizioni circa l'ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica.

— La legge n. 119/1958 detta disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento della carriera del personale dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

— La legge n. 1406/1961 integra e modifica la legge n. 119/1958.

— La legge n. 81/1963 modifica ed integra la legge n. 119/1958 per la parte riguardante l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

— Il D.P.R. n. 1417/1967 aggiornato con le leggi 27 luglio 1967, n. 652, e 12 marzo 1968, n. 259, approva il testo unico della legge sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale.

— La legge n. 249/1968 delega il Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali.

— La legge n. 325/1968 detta le norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

— La legge n. 775/1970 modifica ed integra la legge n. 249/1968 riguardante la delega per il riordinamento della pubblica amministrazione.

— La legge n. 370/1974 reca norme in materia di attribuzioni e di trattamento economico del personale postelegrafonico e disposizioni per assicurare il pagamento delle pensioni INPS.

— Il D.P.R. n. 721/1977 modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, detta disposizioni per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione ed organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

— La legge n. 101/1979 reca: «Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico».

— La legge n. 797/1981 reca: «Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo per il periodo maggio 1979-dicembre 1981 relativo ai dipendenti postelegrafonici e disposizioni riguardanti l'organizzazione e l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto Ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 1:

— Il D.P.R. n. 1417/1967 approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale.

— Si riporta il testo dell'art. 3 della legge n. 797/1981 e dell'art. 54 del D.P.R. n. 269/1987:

«Art. 3 legge n. 797/1981 *(Declaratorie di categorie)*. — Con effetto dal 1° gennario 1982 le declaratorie di categorie, di cui all'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 101, sono modificate come segue:

Categoria I: Attività semplici.

Attività elementari, manuali e non, per il cui esercizio non si richiede alcuna specifica preparazione.

Categoria II: Attività semplici, con conoscenze elmentari.

Attività semplici, manuali e non, il cui esercizio richiede preparazione e conoscenze elementari, compresi i servizi di anticamera e di semplice custodia.

Categoria III: Attività tecnico-manuali con conoscenze non specialistiche.

Attività tecnico-manuali che presuppongono conoscenze tecniche non specifiche di esecuzione elementare o, se di natura amministrativa, l'esecuzione di operazioni amministrative, tecniche o contabili elementari. Può essere richiesta l'utilizzazione di mezzi, strumenti, apparecchiature di uso semplice.

Categoria IV: Attività amministrative o tecniche con conoscenze specialistiche e responsabilità personali.

Attività amministrativo-contabili, tecniche o tecnico-manuali che presuppongono specifica preparazione professionale nel ramo, con capacità di utilizzazione di mezzi o strumenti complessi o di dati nell'ambito di procedure predeterminate. Le prestazioni sono caratterizzate da margini valutativi nell'esecuzione.

Categoria V: Attività con conoscenze specialistiche e responsabilità di gruppo.

Attività amministrative, contabili e tecniche richiedenti qualificata preparazione tecnico-professionale e conoscenza della tecnologia del lavoro o perizia nell'esecuzione, espletata con autonomia di disimpegno nei limiti delle norme regolamentari. Possono comportare responsabilità di guida e di controllo tecnico-pratico di altri lavoratori a minor contenuto professionale organizzati in gruppi formali o in piccole unità operative.

Categoria VI: Attività con conoscenze professionali e responsabilità di unità operative.

Attività amministrativo-contabili o tecniche, nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure o prassi generali, richiedenti qualificata preparazione professionale di settore e apporto di competenze ed esperienze specifiche nelle operazioni da eseguire, con autonomia di disimpegno, su apparati, attrezzature e impianti complessi. Sono caratterizzate da responsabilità di direzione, coordinamento e controllo di uffici di minore entità e di settori o impianti o gruppi di piccole unità operative costituite all'interno di uffici complessi, nonché da responsabilità dei risultati conseguiti dalle unità operative sottordinate.

Può essere prevista altresì attività di ispezione contabile, nonché qualificata collaborazione amministrativo-contabile o tecnica nell'attività di studi e ricerca, di progettazione, di collaudo e di controllo ispettivo.

Categoria VII: Attività con preparazione professionale ed eventuale responsabilità di unità organiche.

Attività amministrativo-contabili o tecniche, richiedenti preparazione professionale specializzata, comportante ampi margini di valutazione per il perseguimento dei risultati da conseguire, con facoltà di iniziativa, proposta e decisione nell'ambito di direttive generali; comportano collaborazione istruttoria o di studio e ricerca, nel campo amministrativo, di progettazione direzione di lavori, collaudo ed analisi in quello tecnico implicante qualificato apporto professionale, nonché controllo ispettivo, qualificata ispezione contabile e direzione di uffici e impianti costituenti unità organiche di media entità o grandi ripartizioni interne di unità organiche di rilevante entità.

La preposizione alle unità organiche o alle grandi ripartizioni interne delle unità organiche di rilevante entità comporta la piena responsabilità per le direttive o istruzioni impartite e per i risultati conseguiti.

Categoria VIII: Attività con elevata specializzazione professionale ed eventuale responsabilità di grandi unità organiche.

Attività amministrative, tecniche o ispettive e di studio e ricerca, analisi e progettazione, direzione dei lavori e collaudi, coordinamento e promozione, elaborazione di piani e programmi, controllo e verifica dei risultati, richiedenti preparazione professionale altamente specializzata ed autonoma determinazione dei processi formativi e attuativi in ordine agli indirizzi ed agli obiettivi da conseguire, nonché di direzione di uffici, servizi e impianti costituenti unità organiche di rilevante entità, e relativa ispezione contabile, o di funzioni vicarie di dirigenti previa formale attribuzione. Vi è connessa responsabilità organizzativa e responsabilità diretta delle direttive impartite e dei risultati conseguiti dalle unità organiche sottordinate».

«Art. 54 D.P.R. n. 269/1987 *(Nona qualifica funzionale)*. — 1. Il personale appartenente alla nona qualifica funzionale, istituita dall'art. 2 del decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1986, n. 78, espleta le seguenti funzioni:

a) sostituzione del dirigente in caso di assenza o impedimento;

b) reggenza dell'ufficio in attesa della destinazione del dirigente titolare;

c) collaborazione diretta all'attività di direzione espletata dal dirigente;

d) direzione di uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o di stabilimenti di notevole complessità non riservati a qualifiche dirigenziali;

e) prestazioni per elaborazione, studio e ricerca altamente qualificate, richiedenti capacità professionali di livello universitario nei campi amministrativo, tecnico o scientifico, convalidate da documentate esperienze nel settore, ed ove necessario, da abilitazione all'esercizio della professione, ovvero da specializzazione post-universitaria;

f) attività ispettive di particolare importanza, anche sulla gestione di progetti-obiettivo e di attività programmata, in funzione del conseguimento dei risultati e verifica degli stessi».

Note all'art. 10:

— L'art. 20 della legge n. 775/1970 aggiunge l'art. 44-*bis* nella legge n. 249/1968 (per il titolo si veda nelle note alle premesse) del seguente tenore:

«Art. 44-*bis:* — I dipendenti civili dello Stato hanno diritto di riunione nell'unità amministrativa, o di esercizio di servizi o di produzione industriale, durante l'orario di lavoro nei limiti di dieci ore annue. Per le ore di partecipazione alle assemblee verrà corrisposta la normale retribuzione.

Le riunioni — che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi — sono indette singolarmente o congiuntamente dalle organizzazioni sindacali rappresentate nel consiglio d'amministrazione con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al dirigente l'unità di cui sopra.

Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso, dirigenti dell'organizzazione sindacale, anche non dipendenti dalla pubblica amministrazione».

— L'art. 37 del testo unico delle norme concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/1957, è così formulato:

«Art. 37 (*Congedo straordinario*). — All'impiegato, oltre il congedo ordinario, possono essere concessi per gravi motivi congedi straordinari.

Il congedo straordinario compete di diritto quando l'impiegato debba contrarre matrimonio o sostenere esami o, qualora trattisi di mutilato o invalido di guerra o per servizio, debba attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità. Nel caso di matrimonio l'impiegato ha diritto a quindici giorni di congedo straordinario.

In ogni caso il congedo straordinario non può superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di due mesi.

Il congedo straordinario è concesso, in base a motivato rapporto del capo dell'ufficio, dall'organo competente secondo gli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni».

Nota all'art. 19:

— La legge n. 15/1968 detta norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione delle firme.

91G0409

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651386) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Cerutl, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette *librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.*

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Prezzo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
	- annuale	L. 315.000
	- semestrale	L. 170.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
	- annuale	L. 600.000
	- semestrale	L. 330.000
Tipo G	Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	
	- annuale	L. 860.000
Tipo H	Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	
	- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 70.000, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 290.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189